

## SEZIONE 1 - REGOLAMENTO ESERCENTI NEXI DIRECT

## Art. 1 - Definizioni

I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all'interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:

- **“Acquirer”**: società che presta i servizi di accettazione e negoziazione delle carte di pagamento (acquiring).
- **“Ambiente”**: hardware e/o software di pertinenza dell'Esercente, strumentali al funzionamento del Servizio Gateway di Pagamento.
- **“APP”**: applicazione software dell'Esercente dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet.
- **“Autenticazione Forte”**: un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione.
- **“Banca”**: la banca indicata nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi con la quale (i) l'Esercente ha in essere il Conto Corrente e con la quale (ii) la Società, regola i flussi finanziari fra la Società medesima e l'Esercente in esecuzione del Contratto.
- **“Canale on-line”**: canale utilizzato dall'Esercente per la vendita dei propri beni e/o servizi (es. APP, sito internet, link diretto ad un gateway di pagamento, etc.).
- **“Carta/e”**: la/e carta/e di pagamento, contrassegnata/e dal/i marchio/i del/i Circuito/i individuato/i ai sensi dell'art. 4, accettata/e dall'Esercente per l'acquisto di beni e/o servizi da parte del Titolare, e da cui risulta/ano (se del caso, a seconda della tipologia di prodotto) il nome, il cognome e la firma del Titolare; nell'ambito del presente Regolamento Esercenti Nexi rientrano inoltre in questa definizione anche strumenti diversi dalla Carta - ad es. telefono cellulare “smartphone” dotato di SIM opportunamente configurato con tecnologia NFC (Near Field Communication) -, collegati alla Carta medesima e che consentono l'acquisto di beni e/o servizi da parte del Titolare in modalità contactless.
- **“Carta/e di Credito, Debito e Prepagata/e”**: la/e Carta/e che abilita/no il Titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, a effettuare acquisti di beni o servizi presso gli Esercenti, con pagamento differito.
- **“Carta/e Co-Badged”**: la/e carta/e di pagamento che includono due o più marchi di pagamento o due o più applicazioni di pagamento dello stesso marchio.
- **“Circuito/i”**: il/i circuito/i il cui marchio è indicato sulle Carte.
- **“Codice del Consumo”**: il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni.
- **“Conto Corrente”**: il conto corrente indicato nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi e sul quale l'Esercente dà disposizione affinché vengano regolati i flussi finanziari fra l'Esercente medesimo e la Società, in esecuzione del Contratto.
- **“Contratto”**: l'accordo tra le Parti per il convenzionamento dell'Esercente all'accettazione delle Carte secondo le regole del Circuito di riferimento, accompagnato dalla gestione dei relativi flussi finanziari nonché dall'erogazione dei relativi servizi tecnici e che si compone dei documenti indicati all'art. 2.3.
- **“Contratto Servizi Distintivi”**: l'accordo tra le Parti relativo ai Servizi Distintivi Alberghi e ai Servizi Distintivi noleggi.
- **“Contratto Servizi Tecnici”**: l'accordo tra le Parti per la fornitura del Servizio POS e del Servizio Gateway di Pagamento.
- **“Documento di Sintesi”**: il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative al Servizio, incluse quelle economiche, e più precisamente il documento denominato per esteso “Documento di Sintesi - Convenzionamento di operazioni di pagamento”.
- **“Documento/i di Vendita”**: scontrino/i, memoria/e di spesa, ricevuta/e, o qualsiasi altro documento equivalente, attestante/i un acquisto di beni o servizi da parte del Titolare presso l'Esercente, e relativo/i ad una Transazione.
- **“Esercente/i”**: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, convenzionato/i con la Società ed aderente/i al/i Circuito/i, e presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal/i marchio/i che contraddistingue/ono il/i Circuito/i.
- **“Estratto Conto”**: il rendiconto periodico reso disponibile all'Esercente da parte della Società e di cui all'art. 15.
- **“Extra EEA”**: termine utilizzato per indicare che la maggiorazione si applica alle transazioni effettuate con una Carta emessa da un prestatore di servizi di pagamento situato in un paese non facente parte dell'Area Economica Europea.
- **“Funzionalità”**: una o più tra le: (i) Funzionalità Pagamenti E-Commerce, (ii) Funzionalità Pagamenti nel Punto Vendita e a Distanza e (iii) Funzionalità Pagamenti per Corrispondenza e Telefonici
- **“Funzionalità Pagamenti E-Commerce”**: funzionalità del Servizio che consente all'Esercente di accettare Transazioni E-Commerce sul proprio sito.

- **“Funzionalità Pagamenti nel Punto Vendita e a Distanza”**: funzionalità del Servizio che consente all'Esercente di accettare Transazioni Elettroniche presso il proprio punto vendita e online senza l'impiego di un Gateway di Pagamento.
  - **“Funzionalità Pagamenti per Corrispondenza e Telefonici”**: funzionalità del Servizio che consente all'Esercente di accettare Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche.
  - **“Gateway di Pagamento”**: il sistema elettronico utilizzato dagli Esercenti che consente di concludere Transazioni E-Commerce mediante utilizzo delle Carte previo rilascio elettronico della relativa autorizzazione.
  - **“Interchange Fee”** (commissione interbancaria): la commissione corrisposta dalla Società all'emittente della carta per l'utilizzo della stessa presso gli Esercenti convenzionati.
  - **“Issuer”**: società che presta i servizi di emissione delle Carte e che autorizza i pagamenti con le stesse effettuati.
  - **“Marchio”**: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare il Circuito di appartenenza della Carta utilizzata per l'operazione di pagamento;
  - **“Oneri di Circuito”**: i costi che la Società deve sostenere nei confronti dei Circuiti Internazionali.
  - **“Operazione di pagamento”**: l'attività di versare o trasferire fondi, posta in essere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.
  - **“Ordine di pagamento”**: qualsiasi istruzione data dall'Esercente alla Società con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento.
  - **“Parti”**: congiuntamente, la Società e l'Esercente.
  - **“PCI-DSS”** (Payment Card Industry-Data Security Standard): Standard di sicurezza per la protezione dei dati per i soggetti che operano con carte dei circuiti a maggiore diffusione (es. Visa e Mastercard) reso disponibile sul portale Nexi.
  - **“Pay-by-Link”**: il sistema elettronico utilizzato dagli Esercenti che consente di concludere Transazioni Elettroniche on line, senza l'impiego di un Gateway di Pagamento, mediante utilizzo delle Carte previo rilascio elettronico della relativa autorizzazione.
  - **“PIN”** (Personal Identification Number): codice da digitare, se richiesto, per concludere una Transazione.
  - **“Portale esercenti”**: portale dedicato agli esercenti (quali il Portale Commerce, il Portale Nexi Business o altri diversamente denominati ed in seguito comunicati) che consente di monitorare le transazioni e di prendere visione di tutte le comunicazioni inviate dalla Società, nonché di attivare eventuali servizi proposti.
  - **“POS”** (Point of Sale): terminale elettronico collocato presso gli Esercenti, che consente la lettura elettronica delle Carte e di concludere Transazioni previo rilascio elettronico della relativa autorizzazione.
  - **“Programma Protection Plus”**: il programma previsto da Nexi Payments SpA per supportare l'Esercente negli adempimenti richiesti dallo standard PCI-DSS in materia di protezione dei dati in modo da ottemperare agli obblighi imposti dai Circuiti e per i quali la Società è ritenuta responsabile. Il programma consiste in una piattaforma applicativa, uno strumento semplificato per la compilazione del questionario, un servizio di supporto specialistico dedicato e un'area dedicata alla formazione.
  - **“Programmi di Autenticazione”**: l'insieme delle tecnologie, procedure, regole e software di volta in volta utilizzati dai Circuiti per proteggere e verificare le Transazioni su canali online tra cui “Visa Secure” e “Mastercard Identity Check” che l'Esercente dichiara di conoscere e accettare.
  - **“Regolamento Esercenti Nexi”**: il presente regolamento contrattuale.
  - **“Servizio”**: il servizio di acquiring reso dalla Società in esecuzione del Contratto, ossia l'insieme delle attività relative alla gestione dell'accettazione delle Carte da parte dell'Esercente e all'intermediazione dei flussi finanziari relativi alle Transazioni.
- Si compone di tre Funzionalità (pagamenti nel punto vendita e a distanza, e-commerce e per corrispondenza/telefonici).
- **“Servizio Clienti”**: il servizio di assistenza della Società (i cui riferimenti sono riportati sul Foglio Informativo Esercenti Nexi), messo a disposizione dell'Esercente, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti all'Esercente e tramite il quale l'Esercente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti il servizio di acquiring, anche in materia di sicurezza.
  - **“Servizio Gateway di Pagamento”**: servizio tecnico che prevede l'erogazione, da parte della Società, delle attività strumentali propedeutiche al pagamento tramite Carte in modalità E-Commerce o Mo-To.

## REGOLAMENTO

## Richiesta diretta a Nexi Payments

- **“Servizio POS”:** servizio tecnico che prevede l'erogazione, da parte della Società, delle attività strumentali propedeutiche al pagamento tramite Carte in modalità di accettazione tramite POS.
- **“Sito Internet della Società”:** il sito [www.nexi.it](http://www.nexi.it).
- **“Sito Internet dell'Esercente”:** il sito internet utilizzato dall'Esercente per l'accettazione delle Transazioni nell'ambito del Servizio Pagamenti E-Commerce.
- **“Società”:** Nexi Payments SpA, con sede in Corso Sempione n. 55 - 20149 Milano, Albo IMEL art. 114-quater del Testo Unico Bancario al n. 32875.7 e soggetta ai controlli della Banca d'Italia.
- **“Supporto Durevole”:** qualsiasi strumento che permette all'Esercente di memorizzare informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio file.pdf).
- **“Titolare/i”:** il/i soggetto/i legittimato/i ad utilizzare la Carta.
- **“Transazione/i”:** operazione/i di acquisto di beni o servizi posta/e in essere dal Titolare mediante utilizzo della Carta quale strumento di pagamento all'Esercente del relativo importo.
- **“Transazione/i Elettronica/che”:** la/e Transazione/i effettuata/e tramite POS e Pay-by-Link.
- **“Transazione/i per Corrispondenza e Telefonica/che”:** la/e Transazione/i Elettronica/che effettuata/e per corrispondenza (“Mail Order”) e/o per telefono (“Telephone Order”) mediante Gateway di Pagamento.
- **“Transazione/E-Commerce”:** la/e Transazione/i Elettronica/che effettuata/e tramite il canale on-line e mediante Gateway di Pagamento.
- **“Verifica PCI-DSS”:** questionario, conforme agli standard PCI-DSS, compilato autonomamente dall'Esercente, e relativa certificazione forniti annualmente a Nexi.

**Art. 2 - Oggetto del Contratto**

**2.1** Il Contratto ha per oggetto: (i) il convenzionamento dell'Esercente all'accettazione in pagamento (sia nel punto vendita/a distanza che tramite internet che telefonicamente/per corrispondenza) delle Carte mediante ogni Funzionalità, l'intermediazione dei flussi finanziari relativi alle transazioni (“Servizio acquiring”); (ii) l'erogazione del servizio Dynamic Currency Conversion; (iii) il convenzionamento al servizio BANCOPAY Pay; (iv) l'erogazione dei servizi Alipay e WeChat Pay, nonché la regolamentazione del Servizio reso dalla Società. Il Contratto impegna l'Esercente a fornire merci e/o servizi al Titolare della Carta, e la Società al pagamento all'Esercente dell'importo relativo alle Transazioni, il tutto nel rispetto delle modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

**2.2** Il Contratto si compone del presente “Regolamento Esercenti Nexi” che contiene le condizioni generali di contratto nonché delle Sezioni 2, 3, 4 che regolamentano i servizi DCC, Bancomat pay, Alipay e WeChat Pay, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: a) il Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del Contratto; b) il modulo denominato “Domanda di Adesione Esercenti Nexi”; c) il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali Esercenti Nexi”; d) il documento denominato “Sicurezza dei dati”, disponibile anche sul Sito Internet.

**2.3** All'atto del convenzionamento l'Esercente avrà già attive tutte le Funzionalità. L'effettivo utilizzo delle singole Funzionalità dovrà essere richiesto, al momento del convenzionamento o in seguito, tramite adesione ai relativi servizi tecnici. I servizi di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 potranno essere attivati anche in seguito tramite apposita modulistica.

**2.4** Inoltre, qualora l'Esercente richieda il convenzionamento ad uno o più servizi accessori e collegati ai sensi del successivo art. 19 (i “Servizi Collegati”), il/i relativo/i regolamento/i è/sono da intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto, costituendone un'appendice.

**Art. 3 - Conclusione e durata del Contratto**

**3.1** La richiesta di convenzionamento, così come le richieste di abilitazione – anche successive alla richiesta di convenzionamento – di utilizzo di ciascuna delle Funzionalità o dei servizi previsti, costituiscono la proposta contrattuale dell'Esercente. La richiesta si considera accettata dalla Società e il Contratto si considera, pertanto, perfezionato nel momento della ricezione da parte dell'Esercente della comunicazione scritta di accettazione da parte della Società, con la quale quest'ultima comunica, tra l'altro, il relativo codice identificativo. La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di accettare, in tutto o in parte, la richiesta di convenzionamento, le richieste di utilizzo delle Funzionalità e le richieste di attivazione dei servizi effettuate dall'Esercente.

**3.2** Ai fini della conclusione del Contratto, l'Esercente deve essere titolare di Conto Corrente, presso una Banca, sul quale sono regolati i flussi finanziari tra l'Esercente e la Società in esecuzione del Contratto medesimo.

**3.3** Il Contratto ha durata indeterminata.

**Art. 4 - Caratteristiche delle Carte**

**4.1** Fatto salvo quanto previsto al successivo 4.2, le Carte che l'Esercente deve accettare sono: a) le Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti i cui campi sono valorizzati nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi; b) eventuali ulteriori Carte comunicate all'Esercente ai sensi del successivo art. 18.

**4.2** L'Esercente, per le sole Carte emesse in EEA, avrà facoltà di limitare l'accettazione solo a particolari categorie di Carte per ciascun Marchio.

Per usufruire di tale possibilità, l'Esercente dovrà:

- registrarsi come “limited acceptance merchant” seguendo le indicazioni riportate sul Sito Internet della Società o richiedibili al Servizio Clienti;
- indicare, per ogni Marchio, quali categorie di Carte intende accettare;
- esporre, in modo ben visibile all'ingresso e vicino alla cassa, o sul proprio sito internet o sul proprio materiale informativo le vetrofanie, i loghi e i marchi relativi a tutte e solo le Carte accettate.

Sarà esclusivo onere dell'Esercente verificare, prima di effettuare la Transazione, che la Carta presentata appartenga ad una delle categorie dallo stesso indicate.

**4.3** Con riferimento alle Carte Co-Badged, in caso di utilizzo di un POS con tecnologia contactless, l'Esercente ha facoltà di installare meccanismi automatici che effettuano una selezione prioritaria di un particolare Marchio o applicazione di pagamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 32, lett. h).

**Art. 5 - Responsabilità del Cliente nell'utilizzo di terminali POS/ Gateway di Pagamento forniti da terzi**

**5.1** In caso in cui il servizio POS e/o il servizio Gateway di Pagamento non siano stati richiesti e, pertanto siano erogati da altro fornitore, l'Esercente è consapevole che il POS e/o il Gateway di Pagamento forniti da terzi o di proprietà dell'Esercente devono essere omologati e rispettare gli standard di settore e le regole stabilite dai Circuiti.

**5.2** L'Esercente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dalla mancata sostituzione o adeguamento del POS e/o il Gateway di Pagamento forniti da terzi o di proprietà dell'Esercente, non rispondente agli standard di settore e/o le regole stabilite dai Circuiti, così pure del mancato rispetto delle istruzioni tecniche, operative e gestionali fornite di volta in volta dalla Società e/o dal terzo fornitore.

**5.3** In tutti i casi in cui il POS e/o il Gateway di Pagamento siano forniti da un fornitore terzo, o siano di proprietà dell'Esercente, quest'ultimo rinuncia a far valere verso la Società qualsiasi eccezione derivante da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del sistema elettronico cui il POS o il Gateway di Pagamento sono collegati, ovvero dal mancato funzionamento degli stessi.

**5.4** L'Esercente manleva la Società da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni, multa, o sanzione, o sovrapprezzo, che quest'ultima dovesse ricevere da parte di terzi (inclusi i Circuiti), in dipendenza del fatto che i POS/Gateway di Pagamento forniti da soggetti terzi, o di proprietà dell'Esercente, non siano conformi agli standard di settore e/o le regole stabilite dai Circuiti, come anche nell'ipotesi in cui non abbia provveduto a sostituire o ad adeguare i POS/Gateway di Pagamento non più rispondenti agli standard di settore e le regole stabilite dai Circuiti, fermo restando il diritto della Società di sospendere il Servizio e, in caso di persistente inadempienza da parte dell'Esercente, di recedere dal Contratto.

**Art. 6 - Accredito dell'importo relativo alle Transazioni**

L'Esercente riconosce che sull'importo di ogni Transazione spetterà alla Società una commissione nella misura indicata nel Documento di Sintesi, autorizzandone sin d'ora irrevocabilmente l'addebito sul Conto Corrente, così come indicato sulla Domanda di Adesione Esercenti Nexi. L'Esercente prende atto che la misura della commissione indicata nel Documento di Sintesi, inizialmente quantificata in maniera identica in relazione a tutte e tre le Funzionalità, potrà in seguito essere diversificata assumendo valori differenti per ognuna delle Funzionalità stesse nel rispetto di quanto prevede il successivo art. 22.

La commissione sarà addebitata secondo una delle seguenti modalità: a) POS netto: la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell'Esercente per un importo pari all'ammontare delle Transazioni al netto delle commissioni applicate e di ogni altro importo il cui addebito sul Conto Corrente dell'Esercente non è mai andato a buon fine; b) POS lordo: la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell'Esercente per un importo pari all'ammontare lordo delle Transazioni. Mensilmente, la Società addebiterà il suddetto Conto Corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle Transazioni registrate nell'Estratto Conto, secondo le tempistiche descritte nel Documento di Sintesi per gli Esercenti che operano con modalità POS lordo. Con riferimento a tali ultimi Esercenti, inoltre, nell'ipotesi in cui l'addebito mensile del suddetto Conto Corrente dell'importo delle Commissioni relative alle Transazioni registrate nell'Estratto Conto non dovesse per qualsiasi ragione andare a buon fine (le “Commissioni Progressive”), la Società avrà diritto a decorrere dalla prima Transazione ad accreditare il Conto Corrente dell'Esercente per un importo pari all'ammontare di tale Transazione al netto delle Commissioni Progressive e/o di ogni altro importo per cui non sia stato possibile procedere al relativo addebito sul Conto Corrente dell'Esercente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 20.

**Art. 7 - Sospensione e rifiuto degli Ordini di pagamento – Rimborso**

**7.1** La Società si riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento l'esecuzione di uno o più Ordini di pagamento, e ciò allo scopo di poter controllare che le Transazioni siano state effettivamente e regolarmente eseguite, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Contratto in presenza di un giustificato motivo. La comunicazione di sospensione dell'esecuzione di un Ordine di pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale. Qualora la Società comunicasse la sospensione dell'esecuzione di un Ordine di pagamento, l'Esercente si impegna a fornire alla Società medesima ogni notizia e informazione sulle Transazioni, nonché a consentire alla Società ogni possibile controllo anche in ordine alla documentazione fiscale relativa alle singole Transazioni effettuate.

**7.2** Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 20 e 21, la Società ha comunque il diritto: (i) di rifiutare di eseguire un Ordine di pagamento relativo a Transazioni concluse senza l'osservanza degli obblighi e delle procedure di cui al Contratto, ovvero (ii) al rimborso, anche nell'interesse di terzi, degli importi già accreditati sul Conto Corrente dell'Esercente relativi ad Ordini di pagamento già eseguiti, nel caso di Transazioni che risultassero concluse in violazione degli obblighi e delle procedure di cui al Contratto da parte dell'Esercente, addebitando in questo caso di propria iniziativa il Conto Corrente dell'Esercente medesimo, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso e/o formalità.

**7.3** In tutti i casi di cui al presente articolo la Società comunica all'Esercente il rifiuto di eseguire un Ordine di pagamento (ovvero la sospensione della relativa esecuzione) e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano causato il rifiuto e/o la sospensione imputabili all'Esercente medesimo. La Società effettua la comunicazione, a seconda della tipologia di Transazione, attraverso gli scontrini emessi dai POS installati presso l'Esercente, ovvero per telefono, o via e-mail, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

**7.4** Qualora il rifiuto dell'Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che la Società possa addebitare spese ragionevoli per la comunicazione all'Esercente, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

**7.5** Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dalla Società.

**Art. 8 - Contestazioni e reclami - Responsabilità dell'Esercente**

**8.1** Per effetto dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, e dunque dell'accredito sul Conto Corrente dell'Esercente dell'importo relativo alla Transazione, la Società si surroga in tutti i diritti, azioni ed eventuali garanzie dell'Esercente nei confronti del Titolare della Carta.

**8.2** Resta comunque inteso che ogni responsabilità per eventuali contestazioni, controversie o reclami del Titolare relativi alla fornitura di merci e/o servizi ovvero al contenuto del Canale on-line dell'Esercente ovvero relativi alla vendita per corrispondenza e telefonica, è ad esclusivo carico dell'Esercente.

**8.3** In ogni caso, qualora il Titolare abbia formulato - entro i termini ed alle condizioni previsti dalla legge e dalle norme del Circuito - la contestazione relativa ad una Transazione non autorizzata, non eseguita o non correttamente eseguita ottenendone la rettifica e/o il rimborso da parte dell'emittente della Carta, la Società avrà diritto, a sua volta, di riaddebitare il Conto Corrente dell'Esercente per l'importo relativo alla Transazione già accreditata, e successivamente contestato dal Titolare, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell'adempimento degli obblighi di cui al Contratto.

**Art. 9 - Data Valuta**

La data valuta di accredito dell'importo delle Transazioni e quella di addebito delle commissioni sono riportate nel Documento di Sintesi.

**Art. 10 - Obblighi dell'Esercente**

L'Esercente deve: a) accettare la Carta anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell'anno, adottando e aggiornando le procedure di sicurezza e autenticazione, anche forte, del Titolare, richieste ai sensi delle disposizioni vigenti; b) astenersi dall'applicare commissioni aggiuntive per i Titolari che utilizzano le Carte quale mezzo di pagamento per concludere le Transazioni; tali commissioni, ove applicate, in quanto contrarie alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia verranno riaddebitate all'Esercente da parte della Società, fermo restando quanto previsto al successivo art. 20; c) accettare la restituzione o la sostituzione di beni e/o servizi già forniti al Titolare con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela; d) accettare la Carta solo per i beni e/o servizi che costituiscono oggetto della propria attività con esclusione di qualunque corresponsione di differenze e/o anticipi di denaro contante o equivalente; e) astenersi dal frazionare le operazioni di vendita in più Transazioni; f) astenersi dal reiterare richieste di au-

torizzazioni, sulla stessa Carta e per importi decrescenti, a seguito di mancata autorizzazione per l'importo originale dell'operazione di vendita; g) esporre per tutta la durata del presente Contratto, in modo evidente, all'esterno o all'interno dell'esercizio, sul proprio Canale on-line o sul proprio materiale informativo, le vetrofanie, i loghi e gli altri eventuali materiali relativi esclusivamente alle sole categorie e marchi di Carte accettate, forniti dalla Società ai costi indicati sul Documento di Sintesi; h) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole economiche del Contratto, i) approvvigionarsi tempestivamente, presso la Società, del materiale operativo necessario per l'esecuzione del Contratto (Documenti di Vendita, ecc.); l) astenersi dal presentare alla Società Documenti di Vendita per l'esecuzione di Ordini di Pagamento prima della consegna della merce e/o della prestazione del servizio; m) conservare, nel caso in cui la merce acquistata debba essere prodotta o spedita, la prova dell'avvenuta consegna o spedizione della merce dopo aver concordato per iscritto con il Titolare le modalità di spedizione e consegna; n) consentire che il suo nominativo, con eventuale indirizzo telematico, sia inserito gratuitamente in guide, elenchi e pubblicazioni anche telematiche o elettroniche curate dalla Società o dai Circuiti, esonerando la stessa da ogni responsabilità derivante da errori o inesattezze; o) segnalare immediatamente per iscritto alla Società la cessazione dell'attività, la cessione dell'azienda, variazioni in genere della proprietà o della gestione della stessa, variazioni nella natura dell'attività svolta, nonché ogni variazione di altri dati indicati nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dall'omissione o dal ritardo di tale segnalazione; p) istituire adeguatamente il proprio personale addetto alle vendite circa le modalità di esecuzione del Contratto affinché la Carta sia accettata prontamente e correttamente; q) trattenerne e tagliare verticalmente la Carta qualora ne faccia espressa richiesta la Società (anche tramite apposito messaggio del terminale POS al momento dell'utilizzo della Carta) dandone immediata comunicazione scritta alla Società medesima; r) riconoscere alla Società le commissioni previste dal Contratto, nonché ogni altro eventuale importo dovuto alla società (es. transazioni non autorizzate, non eseguite o non correttamente eseguite) nella misura indicata nel Documento di Sintesi; s) indipendentemente dalla modalità di accettazione della Carta, richiedere lo storno dell'importo della Transazione, a valere sulla stessa Carta utilizzata per la Transazione stessa, qualora accolta la richiesta del Titolare, di restituzione della merce, ovvero in caso di mancata utilizzazione, totale o parziale, del servizio. Non è infatti ammessa la restituzione dell'importo della Transazione al Titolare, tramite denaro contante o equipollenti; t) cooperare con le attività di indagine della Società e/o delle competenti autorità (giudiziarie, di polizia, di vigilanza) qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati, ed in ogni caso utile al fine di garantire un corretto svolgimento del Servizio; u) procedere, per ciascun punto vendita, fisico o e-commerce, alla compilazione annuale del questionario reso disponibile da Nexi sui vari canali di contatto (portale, app) che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS per autocertificare lo stato di conformità dell'Esercente, salvo per le categorie esentate che sono esplicitamente indicate nel Documento di Sintesi; v) nel caso in cui l'Esercente non si avvalga dell'assistenza di Nexi per la compilazione del questionario previsto dagli standard PCI-DSS, rendere disponibile alla Società, per ciascun punto vendita, fisico o e-commerce, l'autocertificazione di conformità, nei modi ed entro i termini indicati nel Documento di Sintesi.

**Art. 11 - Operazioni di pagamento non eseguite o tardive**

**11.1** L'Esercente che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento non eseguite, tardive o non correttamente eseguite, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Società chiamando il Servizio Clienti, ovvero tramite i servizi attivi sul Sito Internet della Società di cui al successivo art. 14 e confermando poi tale richiesta di rettifica alla Società mediante comunicazione scritta. La comunicazione deve essere, in ogni caso, effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di accredito.

**11.2** Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se la Società ha ommesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'Operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento di tempo in tempo vigenti.

**11.3** Nel caso in cui la Società riconosca di essere responsabile della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Ordine di pagamento, essa provvede senza indugio a mettere a disposizione dell'Esercente l'importo dell'Operazione di pagamento, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.

**Art. 12 - Sospensioni ed interruzioni temporanee del Servizio**

**12.1** La Società ha facoltà di sospendere e/o limitare l'operatività del Servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e con efficacia immediata, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso a insolvenza dell'Esercente, il peggioramento del merito creditizio, l'accertamento di protesti, l'esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico dell'Esercente, imprese connesse e ad esponenti/soci, oppure a gravi ragioni tecniche e/o motivi di

## REGOLAMENTO

## Richiesta diretta a Nexi Payments

sicurezza, ivi incluso il caso in cui l'Esercente non adempia agli obblighi di cui all'art. 10, lettere u) e v).

La Società provvederà ad informare l'Esercente, tramite Portale esercenti o agli indirizzi/recapiti indicati nella Domanda di Adesione o a quelli eventualmente forniti in seguito dall'Esercente medesimo, in relazione a eventuali rischi di frode o altri abusi che dovesse riscontrare.

**12.2** La Società non è in ogni caso responsabile delle interruzioni del Servizio, anche solo momentanee, dovute a cause ad essa non imputabili o di forza maggiore, caso fortuito e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. Tuttavia, la Società si impegna ad intervenire nel più breve tempo possibile, al fine di ripristinare l'erogazione del Servizio. Pertanto, l'Esercente rinuncia a far valere presso la Società qualsiasi eccezione relativa a quanto sopra.

**Art. 13 - Circostanze anormali e imprevedibili**

Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 12, la responsabilità della Società, prevista ai sensi del Contratto, non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui la Società abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

**Art. 14 - Servizi online su Portale esercenti**

**14.1** L'Esercente, tramite Autenticazione Forte, richiesta nel rispetto della normativa vigente, potrà prender visione di tutte le comunicazioni, variazioni ed informazioni relative al presente Contratto sul Portale esercenti (per maggiori dettagli si veda l'art. 26). Inoltre, sul Portale esercenti l'Esercente potrà prender visione del proprio estratto conto mensile (salvo che non abbia richiesto la versione cartacea come previsto dall'art. 26.3).

**14.2** L'Esercente autorizza sin da ora la Società ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l'elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Portale esercenti, che saranno utilizzabili dall'Esercente con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dalla Società.

**Art. 15 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive alle Transazioni**

**15.1** Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea di rendicontazione. La Società, se nel mese di riferimento sono state effettuate Transazioni, produce e mette a disposizione dell'Esercente, su Supporto Durevole come di seguito meglio specificato e gratuitamente, un Estratto Conto, che riporta il dettaglio della posizione finanziaria dell'Esercente e in particolar modo, il riepilogo delle Operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo registrate a debito/credito di quest'ultimo, il saldo debitore/creditore, l'importo delle commissioni di cui all'art. 6, l'importo delle Interchange Fee, l'importo degli oneri di Circuito e l'importo delle Operazioni di pagamento.

**15.2** Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, la Società provvede a mettere a disposizione dell'Esercente, su Supporto Durevole almeno una volta all'anno, un documento (il "Documento di Sintesi Annuale") che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative al Servizio.

Il Documento di Sintesi Annuale potrà non essere prodotto (i) qualora il Servizio non sia stato commercializzato unitamente al Conto Corrente o (ii) in caso di mancata variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente.

**15.3** L'Estratto Conto e il Documento di Sintesi Annuale o il Documento di Sintesi aggiornato nel caso di cui al punto (ii) del precedente comma vengono pubblicati sul Portale esercenti unitamente ad un riepilogo che per ogni singola Transazione effettuata nel mese di riferimento riporta:

- i) il riferimento che consente all'Esercente di identificare la Transazione;
- ii) l'importo della Transazione nella valuta in cui avviene l'accredito sul Conto Corrente;
- iii) l'indicazione distinta degli importi delle commissioni di cui all'art. 6 e della Interchange Fee e degli Oneri di Circuito.

Al fine di prendere visione e di conservare tali documenti, l'Esercente si obbliga ad accedere al Portale esercenti almeno una volta al mese.

**15.4** Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data ricezione della comunicazione ovvero dalla pubblicazione sul Portale esercenti, senza che sia pervenuto alla Società un reclamo specifico per iscritto all'indirizzo di cui al successivo art. 28, l'Estratto Conto si intenderà senz'altro approvato dall'Esercente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Esercente di contestare eventuali Operazioni di pagamento non eseguite, tardive o non correttamente eseguite nei termini ed alle condizioni di cui al precedente art. 11.

**15.5** Relativamente alle comunicazioni di cui al presente articolo, l'Esercente ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l'invio di ulteriori informazioni o più frequenti oppure la trasmissione in formato cartaceo, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi. La relativa richiesta deve essere effettuata contattando telefonicamente il Servizio Clienti.

**Art. 16 - Trattamento dei dati dei Titolari**

**16.1** L'Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza professionale i dati dei Titolari delle Carte ed a trattarli nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché dallo standard PCI-DSS, consultabile sul portale Nexi, per quanto applicabile in funzione della relativa categoria di appartenenza.

La categoria di appartenenza dell'Esercente ai fini degli standard PCI DSS viene individuata all'atto della sottoscrizione della Domanda di Adesione in funzione del volume annuale delle transazioni dichiarato dall'Esercente stesso, delle Funzionalità e dei servizi attivabili come indicati all'interno dei moduli di richiesta.

La Società si riserva il diritto di: i) verificare annualmente la categoria di appartenenza dell'Esercente e l'effettiva implementazione delle relative misure per la protezione dei dati a fini PCI-DSS, ferma l'applicazione – in caso di inadempimento – della clausola risolutiva di cui all'art. 20; (ii) comunicare all'Esercente eventuali variazioni o conferme della categoria di appartenenza, assegnando un termine congruo per l'adeguamento e l'adozione delle relative misure di protezione di dati.

**16.2** L'Esercente si impegna a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al Contratto.

**16.3** I dati dei Titolari delle Carte non possono essere trasmessi, salvo per eventuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse dalla Società, dalla Banca e/o da soggetti dalle stesse designati. La trasmissione dei dati ai soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro.

**16.4** In caso di uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal mancato rispetto di quanto previsto dal Contratto, l'Esercente è soggetto al pagamento delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le sanzioni e le penali previste dalle norme dei Circuiti. La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole.

**16.5** La Società mette a disposizione dell'Esercente, a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati sul Documento di Sintesi, sul proprio portale e su eventuali ulteriori canali di contatto (es. app mobile) un questionario finalizzato all'autocertificazione del livello di conformità allo standard PCI-DSS. La Società fornirà assistenza per la compilazione del questionario. L'Esercente si obbliga alla corretta compilazione del questionario almeno una volta per ogni anno solare (validità 12 mesi).

L'ottenimento del certificato di conformità agli standard PCI-DSS, anche nella modalità "Verifica PCI-DSS", garantisce l'Esercente dall'applicazione delle relative sanzioni previste dalle norme dei Circuiti per il periodo di validità del certificato.

Tale garanzia viene meno al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- scadenza del certificato;
- non corrispondenza al vero di quanto dichiarato dall'Esercente nel questionario che consente di generare il certificato ufficiale previsto dallo standard PCI-DSS;
- uso illecito da parte dell'Esercente dei dati relativi alle carte di pagamento
- ogni altra motivazione non attinente allo standard PCI-DSS e direttamente imputabile all'Esercente.

L'Esercente si impegna pertanto a garantire la possibilità al personale incaricato della Società – ivi compresi eventuali collaboratori e/o consulenti esterni - di accedere, previa comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso, ai sistemi ed alle infrastrutture IT, nonché agli uffici dell'Esercente stesso o di eventuali fornitori (outsourcers) per verificare l'attuazione delle misure di protezione dei dati previste dallo standard PCI-DSS, consultabile sul portale Nexi.

La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole connessa o derivante dall'eventuale inosservanza delle disposizioni che precedono.

**Art. 17 - Dati informativi riguardanti l'Esercente**

**17.1** L'Esercente, anche per il periodo successivo alla vigenza del Contratto, acconsente che il suo nominativo ed i suoi dati identificativi vengano inseriti in un elenco comune formato da società emittenti Carte, relativo agli esercizi presso i quali sono state negoziate carte rubate, smarrite, contraffatte o falsificate o comunque da chiunque utilizzate con modalità e per scopi non conformi alle finalità del Contratto, nonché qualora versi in condizioni che denotino le sue incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, esonerando la Società stessa, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, da ogni responsabilità derivante da errori o inesattezze nella trasmissione o elaborazione dei dati in esso riportati e senza obbligo di comunicazione di tale inserimento.

**17.2** La Società è tenuta a rispettare la normativa anticircolazione e di contrasto al finanziamento del terrorismo pertanto si riserva la facoltà di contattare l'Esercente nel corso del rapporto, richiedendo allo stesso tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi normativi ed alle obbligazioni in materia di controllo costante, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 231/2007 e s.m.i.

**Art. 18 - Estensione del Contratto ad altre Carte e Circuiti**

**18.1** Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, in aggiunta alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi, la Società potrà proporre all'Esercente per iscritto e l'Esercente si

# REGOLAMENTO

## Richiesta diretta a Nexi Payments

impegna ad accettare con le stesse modalità descritte nel Contratto, salvo quanto previsto all'art. 21.1, eventuali ulteriori Carte, precisandone di volta in volta denominazione, marchio, Circuito, condizioni economiche (inclusa la Commissione di Acquiring), funzionalità e caratteristiche. Inoltre, in considerazione del Circuito della Carta proposta dalla Società ai sensi del presente art. 18, la Società stessa si riserva la facoltà, per ragioni tecniche o di altra natura, di individuare un prestatore di servizi di pagamento terzo, autorizzato alla prestazione del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento ed in grado di fornire il servizio di acquiring con riferimento alla Carta proposta dalla Società ai sensi del presente articolo, proponendo all'Esercente la sottoscrizione del relativo contratto per la prestazione del servizio di acquiring con tale prestatore di servizi di pagamento terzo.

**18.2** Ove la Carta proposta dalla Società ai sensi del presente art. 18 preveda condizioni economiche peggiorative rispetto alle condizioni economiche massime applicate alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi, la proposta di tale ulteriore Carta verrà effettuata dalla Società ai sensi dell'art. 22. Ove invece le condizioni economiche di tale ulteriore Carta siano migliorative o uguali rispetto alle condizioni economiche massime applicate alle Carte contrassegnate dai marchi dei Circuiti il cui campo è compilato nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi, la proposta di tale ulteriore Carta verrà effettuata dalla Società con efficacia immediata secondo le modalità di cui all'art. 26.

### Art. 19 - Servizi Collegati

La Società, su richiesta dell'Esercente, può collegare al Servizio eventuali servizi accessori. Tali servizi potranno essere oggetto di specifica regolamentazione che, sottoscritta separatamente, formerà parte integrante e sostanziale del Contratto, costituendone un'appendice.

### Art. 20 - Clausola risolutiva espressa

**20.1** La Società può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: i) mancata osservanza da parte dell'Esercente degli obblighi di cui agli artt. 5 (Responsabilità del Cliente nell'utilizzo di terminali POS/ Gateway di Pagamento forniti da terzi), 10 (Obblighi dell'Esercente), 16 (Trattamento dei dati dei Titolari), 26 (Comunicazioni all'Esercente), 31 (Accettazione delle Carte), 32 (Obblighi dell'Esercente in relazione a Transazioni Elettroniche), 33 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni E-Commerce), 34 (Obblighi dell'Esercente in relazione alle Transazioni E-Commerce), 37 (Canale on-line dell'Esercente), 38 (Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche), 40 (Obblighi dell'Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche); ii) chiusura del Conto Corrente; iii) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico dell'Esercente; iv) infedele dichiarazione dei dati dell'Esercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione della Domanda di Adesione Esercenti Nexi; v) il sospetto di utilizzi fraudolenti, non autorizzati o contrari alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; vi) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; vii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell'ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

**20.2** La Società invia all'Esercente la comunicazione di risoluzione del Contratto in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. o con le modalità di cui all'art. 26.

**20.3** In caso di risoluzione del Contratto l'Esercente non può compiere ulteriori Transazioni con le Carte e deve provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Esercente della comunicazione di risoluzione del Contratto al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti, ed in particolare delle commissioni inerenti alle Transazioni effettuate fino alla data della risoluzione, oltre che a restituire alla Società tutto il materiale da quest'ultima fornitogli, nonché rimuovere le vetrofanie relative al servizio. In particolare, l'Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza il POS fornito dalla Società presso il proprio punto vendita (unitamente ai documenti di trasporto, nonché i relativi accessori, pertinenze e altro materiale consegnato in sede di installazione) ed a restituirlo al tecnico inviato dalla Società per la disinstallazione.

### Art. 21 - Recesso delle Parti

#### 21.1 Recesso dell'Esercente

L'Esercente ha facoltà di recedere dall'intero Contratto, (anche relativamente ad uno solo o a più punti vendita), ovvero da uno o più dei servizi disciplinati dal Contratto ovvero da uno o più singoli Servizi Collegati al Contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare alla Società, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 27, o a mezzo PEC all'indirizzo recessi.disdette@pec.nexi.it.

La richiesta potrà essere inviata anche per il tramite della Banca. Il recesso si considera efficace dal momento in cui la Società ne viene a conoscenza. Non è prevista l'applicazione di penalità e spese per il recesso, ad eccezione di quelle previste per i Servizi Tecnici, riportate nel documento Condizioni Economiche Servizi Tecnici.

#### 21.2 Recesso della Società

La Società può recedere dall'intero contratto ovvero da uno o più dei servizi disciplinati dal Contratto ovvero da uno o più Servizi Collegati al Contratto, con preavviso di 2 (due) mesi, dandone comunicazione in forma scritta all'Esercente, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. o modalità equipollente o con le modalità di cui all'art. 26. Non è previsto alcune onere a carico dell'Esercente. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui l'Esercente viene a conoscenza dell'esercizio del recesso da parte della Società.

#### 21.3 Diritti ed obblighi dell'Esercente in tutti i casi di recesso dal Contratto

A decorrere dalla data di efficacia del recesso così come stabilita dai precedenti artt. 21.1 e 21.2, l'Esercente non potrà compiere ulteriori Transazioni con le Carte e dovrà restituire immediatamente alla Società tutto il materiale da quest'ultima fornitogli, nonché rimuovere le vetrofanie, o altro materiale pubblicitario, relative al servizio. In particolare, l'Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza il POS fornito dalla Società presso il proprio punto vendita (unitamente ai documenti di trasporto, nonché i relativi accessori, pertinenze e altro materiale consegnato in sede di installazione) ed a restituirlo al tecnico inviato dalla Società per la disinstallazione.

#### 21.4 Ulteriori effetti del recesso dal Contratto

Il recesso dal Servizio comporterà il venir meno dell'intero contratto. In tutti i casi di recesso dall'intero Contratto, inoltre, il recesso si estende anche ad eventuali Servizi Collegati al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

#### 21.5 Diritti ed obblighi dell'Esercente in tutti i casi di recesso da uno o più Servizi Collegati al Contratto

I diritti e gli obblighi dell'Esercente in caso di esercizio del diritto di recesso da singoli Servizi Collegati al Contratto da parte dell'Esercente medesimo o della Società, sono disciplinati dai singoli regolamenti applicabili al servizio medesimo.

### Art. 22 - Modifiche unilaterali

**22.1** Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del Servizio è proposta e comunicata dalla Società, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dall'Esercente a meno che questo non comunichi alla Società, prima della data prevista per l'applicazione della modifica che non intende accettarla. In questo caso, l'Esercente ha diritto di recedere dal Contratto con comunicazione da inviare alla Società con le modalità e gli effetti di cui all'art. 21, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica.

**22.2** Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo dovranno essere effettuate in forma scritta, secondo le modalità di cui all'art. 26. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica del Contratto".

### Art. 23 - Diritto ad ottenere copia del Contratto e del Documento di Sintesi

L'Esercente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento, copia completa del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.

### Art. 24 - Tempi massimi di chiusura del Contratto

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del recesso così come stabilita dai precedenti artt. 21.1 e 21.2, la Società fornisce all'Esercente la rendicontazione finale comprensiva di ogni ragione di credito vantata dalla Società nei suoi confronti, e in particolare l'importo delle commissioni inerenti alle Transazioni effettuate fino alla data di efficacia del recesso (se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale). Entro i successivi 30 (trenta) giorni l'Esercente provvede al pagamento, in un'unica soluzione, degli importi risultanti dalla rendicontazione finale.

### Art. 25 - Cessione del Contratto/credito

La Società potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta all'Esercente, ai sensi di legge, con le modalità indicate nel successivo art. 26, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi dell'Esercente.

### Art. 26 - Comunicazioni all'Esercente

**26.1** Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto della Società e dell'Esercente, sono effettuate in lingua italiana.

**26.2** Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, tutte le comunicazioni per le quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte tramite l'invio su supporto durevole all'indirizzo email indicato dall'Esercente nella Domanda Di Adesione Esercenti Nexi, o al di-



## REGOLAMENTO

## Richiesta diretta a Nexi Payments

verso indirizzo successivamente indicato. Tali comunicazioni potranno comunque essere reperite dall'Esercente all'interno dell'apposita area prevista sul Portale esercenti. In alcuni casi residuali, la Società può avvalersi di diverse modalità di comunicazione a distanza, quali ad esempio le chiamate senza l'intervento di un operatore mediante dispositivo automatico. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le comunicazioni telefoniche tra la Società e l'Esercente possono essere registrate.

**26.3** Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15 in merito alla rendicontazione periodica, l'Esercente può chiedere che le comunicazioni di cui al Contratto gli siano fornite in forma scritta a mezzo posta, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi, ove previsto.

**Art. 27 - Comunicazioni alla Società e variazioni di dati.**

**27.1** L'invio di comunicazioni per iscritto alla Società dovrà essere effettuato dall'Esercente al seguente indirizzo: Nexi Payments SpA, Corso Sempione n. 55, 20149, Milano.

**27.2** Per le comunicazioni e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l'utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), l'Esercente dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo Esercenti Nexi.

**27.3** L'Esercente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, eventuali variazioni dell'indirizzo della sede e/o dei punti vendita, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato comunicato alla Società e contenuto nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta (ad esempio, a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica o fax). Se l'Esercente omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.

**Art. 28 - Reclami ricorsi e conciliazioni**

**28.1** L'Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tramite i seguenti canali:

- sito [www.nexi.it](http://www.nexi.it), nella sezione Reclami, compilando il Form reclami "esercenti"
  - via fax al n. 02/3488.9154
  - via email all'indirizzo: [c.satisfaction@nexi.it](mailto:c.satisfaction@nexi.it)
  - con PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: [reclami.nexipayments@pec.nexi.it](mailto:reclami.nexipayments@pec.nexi.it)
  - a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments - Claims Management, Corso Sempione n. 55, 20149, Milano.
- Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito [www.nexi.it](http://www.nexi.it).

È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l'Esercente.

La Società darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema.

Qualora la Società venga a trovarsi nell'impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all'Esercente una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società.

Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operative. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se l'Esercente non è comunque soddisfatto della risposta, l'Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario.

**28.2** Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all'ABF l'Esercente può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul sito Internet della Società, nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti.

**28.3** In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l'Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l'esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale.

In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l'Esercente può presentare un esposto alla Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In

caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell'art. 32 del D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche).

**Art. 29 - Lingua del Contratto, legge applicabile e foro competente**

**29.1** Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.

**29.2** Per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

**Art. 30 - Controlli**

La Società è soggetta ai controlli esercitati da Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale n. 91, 00184, Roma.

**FUNZIONALITÀ PAGAMENTI NEL PUNTO VENDITA E A DISTANZA****Art. 31 - Accettazione delle Carte**

La Carta deve essere accettata dall'Esercente, presso tutti i punti vendita convenzionati con la Società e i cui dati sono indicati nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi (ovvero, se convenzionati successivamente, nell'Addendum alla Domanda di Adesione Esercenti Nexi medesimo), a condizione che: a) sia utilizzata per l'acquisto di beni e/o servizi che costituiscono oggetto della sua attività; b) sia presentata entro il periodo di validità indicato sulla stessa e comunque mai oltre la scadenza; c) sia contrassegnata da uno dei marchi di cui al precedente art. 4; d) non presenti abrasioni o alterazioni rilevabili con la particolare diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, 2° comma Cod. Civ.; e) riporti la firma del Titolare nell'apposito spazio, qualora previsto, sul retro della stessa; f) non venga presentata da persona diversa dal Titolare, la cui firma (se prevista), e il cui nome e cognome (solo per i prodotti che lo prevedono) risultano dalla Carta stessa. I precedenti punti d), e), f) non trovano applicazione nel caso di utilizzo del Pay-by-Link, di un POS non presidiato da personale dell'Esercente (es. stazioni di servizio self service, distributori automatici, etc.) nonché nel caso di utilizzo di strumenti diversi dalla Carta ma alla stessa collegati e che consentono il perfezionamento di Transazioni in modalità contactless.

**Art. 32 - Obblighi dell'Esercente in relazione alle Transazioni Elettroniche**

**32.1** In caso di Transazioni Elettroniche, l'Esercente deve: a) operare secondo quanto previsto dalle istruzioni di utilizzo del POS, al fine di ottenere il rilascio elettronico della necessaria autorizzazione; b) una volta effettuata la Transazione, far sottoscrivere al Titolare il Documento di Vendita elaborato dal POS, controllando la corrispondenza della firma anche se acquisita in forma digitalizzata, con quella risultante sulla Carta (se prevista a seconda della tipologia di prodotto). In caso di dubbio, l'Esercente deve confrontare la firma con quella apposta su idoneo documento di identità del Titolare (annotando gli estremi sul Documento di Vendita) e, se permane il dubbio, contattare la Società. Il Documento di Vendita dovrà riportare la politica di vendita adottata dall'Esercente ("No refund, no cancellation" - nessun rimborso né cancellazione "Exchange Only" - restituzione della merce in cambio dell'acquisto di un prodotto di equal valore o "In-store Credit Only" - restituzione della merce in cambio di un buono da utilizzare presso l'Esercente medesimo); c) in alternativa alla sottoscrizione del Documento di Vendita, ove previsto, far digitare al Titolare il codice PIN ovvero, ove previsto, richiedere l'Autenticazione Forte del Titolare, secondo le modalità di volta in volta previste; d) consegnare al Titolare la copia del Documento di Vendita e trattenere presso di sé l'originale conservandolo per i 13 (tredici) mesi successivi; e) fornire, su richiesta della Società, l'originale del Documento di Vendita, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta: in caso contrario, qualora il Titolare abbia formulato la contestazione relativa ad una Transazione, la Società potrà procedere al riaddebito dell'importo contestato direttamente sul Conto Corrente dell'Esercente ai sensi del precedente art. 72. In ogni caso, l'Esercente è obbligato a conservare tali documenti nel rispetto degli standard di sicurezza sui dati previsti dalla vigente normativa e comunque idonei a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati medesimi; f) fornire altresì, sempre su richiesta della Società, copia della documentazione attestante la fornitura delle merci e/o la prestazione dei servizi (fattura, scontrino fiscale, etc.); g) controllare sistematicamente l'avvenuto scarico delle Transazioni Elettroniche, segnalando alla Società o alla Banca problemi relativi all'accettazione delle carte o eventuali altre anomalie riscontrate. Tutte le Transazioni devono pervenire alla Società entro 3 (tre) giorni; h) nel caso di utilizzo di un POS per l'accettazione delle Carte con tecnologia contactless, lo scontrino sarà emesso dal POS solo se l'importo della Transazione sarà superiore all'importo soglia definita per tale servizio. Se l'importo della Transazione sarà inferiore all'importo soglia definita quanto sopra previsto ai punti b), c), d), e) non dovrà essere osservato: in questo caso la stampa del Documento di Vendita dovrà essere fornita al Titolare, solo se questo la richieda espressamente. Nel caso di utilizzo di un POS per l'accettazione delle Carte con tecnologia con-

## REGOLAMENTO

## Richiesta diretta a Nexi Payments

tactless e di Carta Co-Badged, se sul POS o sulla Carta è installato un meccanismo che automaticamente preseleziona un marchio o applicazione di pagamento tra i due disponibili, al Titolare deve essere sempre consentito di chiedere il pagamento con un circuito specifico diverso da quello preselezionato. Al Titolare deve essere consentita tale facoltà di scelta anche nel caso in cui l'Esercente si sia avvalso della facoltà di installazione sul POS di un meccanismo di selezione prioritaria di un particolare marchio di pagamento o applicazione di pagamento; i) nel caso di utilizzo del Pay-by-Link, di un POS non presidiato da personale dell'Esercente (es. stazioni di servizio self service, distributori automatici, etc.) quanto sopra previsto ai punti a), b), d) e h) non dovrà essere osservato; l) in caso di utilizzo del Pay-by-Link, di un Mobile POS (o comunque di un dispositivo che emetta ricevute elettroniche) lo scontrino sarà trasmesso al Titolare in forma elettronica (via e-mail o SMS). Solo su richiesta del Titolare dovrà essere compilata manualmente una ricevuta utilizzando i documenti di vendita forniti dalla Società all'Esercente; m) in caso l'Esercente effettui una vendita di articoli direttamente convertibili in denaro contante (ad es. casinò, cambia valute, etc.) dovrà: in caso la Carta riporti il marchio Visa, i) verificare che le quattro cifre riportate sotto al numero della Carta siano uguali alle prime quattro cifre del numero della stessa ed annotarle sullo scontrino del POS, ii) in caso la Carta riporti la foto del Titolare, verificare la corrispondenza e scrivere sullo scontrino del POS "Presentata carta con foto", iii) in caso la Carta non riporti la foto del Titolare, verificare un documento di identità ed annotarne tipo e numero sullo scontrino del POS. In caso la Carta riporti il marchio Mastercard, verificare un documento di identità ed annotarne tipo, numero, scadenza, ente di rilascio sullo scontrino del POS unitamente all'indirizzo del Titolare.

**32.2** In aggiunta a quanto previsto al precedente punto 32.1, in caso di utilizzo del Pay by Link l'Esercente:

- a) dovrà conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data della Transazione Elettronica, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Transazione: i) dati del Titolare: nome e cognome (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail; ii) importo, data e ora della Transazione; iii) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; iv) numero d'ordine, data dell'autorizzazione e Circuito di appartenenza della Carta; v) copia della conferma relativa alla Transazione Elettronica inviata al Titolare riportante: causale del servizio, importo, valuta, data e tipologia della transazione (acquisto/storno), codice della autorizzazione; vi) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata consegna della merce e/o mancata prestazione del servizio. Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l'Esercente dovrà conservare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell'avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta;
- b) qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nella Transazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, dovrà conservare, in aggiunta a quanto indicato al precedente par. 34.1, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi: i) nome e cognome; ii) indirizzo completo di CAP; iii) e-mail, ove disponibile (per servizi on-line);
- c) fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall'art. 10, lett. t), nel caso in cui conservi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti, è tenuto a cooperare con la Società e con i competenti organismi di esecuzione della legge qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati;
- d) in caso di richiesta, dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l'area profilata del Nexi Business sul Sito Internet della Società o il diverso canale indicato dalla Società nella richiesta;
- e) si impegna a rendere disponibile al Titolare un contatto di assistenza e-mail o telefonico;
- f) dichiara sin d'ora che le Transazioni Elettroniche da lui concluse rientreranno esclusivamente nel settore merceologico indicato nella "Domanda di Adesione", e relativamente al quale ha ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative e, conseguentemente, si impegna sin d'ora a dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che dovesse intervenire a tal riguardo;
- g) fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto all'art. 8, in caso di contestazione di una Transazione non autorizzata da parte del Titolare, salvo i casi espressamente previsti dai Circuiti, sarà esonerato da qualsiasi responsabilità solo qualora la Transazione sia stata effettuata dall'Esercente medesimo nel rispetto – oltre che delle disposizioni contenute nel Regolamento Esercenti Nexi – di tutte le istruzioni e le regole vigenti dei Programmi di Autenticazione. Le sopraccitate istruzioni e regole di volta in volta vigenti sono pubblicate e consultabili nel Sito Internet della Società;
- h) qualora non operi nel rispetto del Regolamento Esercenti Nexi e delle regole vigenti nei Programmi di Autenticazione, la Società avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente medesimo, che avrà l'obbligo di rimborsare alla Società

l'intero importo delle Transazioni oggetto di contestazioni da parte dei Titolari, anche ai sensi dell'art. 62 del Codice del Consumo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell'adempimento degli obblighi di cui al Contratto;

- i) la Società si riserva la facoltà di addebitare all'Esercente eventuali sanzioni e/o multe applicate dai Circuiti alla Società stessa per irregolarità commesse dall'Esercente a causa della mancata osservanza delle norme previste nel Regolamento Esercenti Nexi e nei Programmi di Autenticazione.

**FUNZIONALITÀ PAGAMENTI E-COMMERCE****Art. 33 - Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni E-Commerce**

**33.1** Per ogni Transazione E-Commerce, l'Esercente deve ottenere, quale che ne sia l'importo, l'autorizzazione dalla Società.

**33.2** Al fine di non incorrere in responsabilità dell'Esercente nei confronti dei Circuiti, la Transazione E-Commerce dovrà riportare la stessa data dell'autorizzazione concessa.

**33.3** L'Esercente si impegna ad adottare soluzioni che permettano alla Società di eseguire l'Autenticazione Forte dei Titolari. La Società si riserva la possibilità di valutare caso per caso misure di autenticazione alternative per categorie di operazioni considerate a basso rischio.

**33.4** L'Esercente si impegna inoltre a separare chiaramente, nel proprio sito, i processi relativi ai pagamenti da quelli inerenti gli acquisti, onde rendere più agevole ai propri clienti identificare quando comunicano con la Società e non con l'Esercente.

**33.5** L'Esercente si impegna, se non diversamente previsto e/o comunicato dalla Società per appositi strumenti di pagamento (es. NexiPay, Masterpass, ecc), a richiedere sempre al Titolare della Carta il codice di sicurezza CVV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Carta) e ad inoltrarlo alla Società unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o richiedere gli altri metodi di Autenticazione Forte del Titolare, di volta in volta, previsti. L'Esercente si impegna inoltre a rendere accessibile il codice CVV2 solo al personale addetto alla richiesta di autorizzazione e a distruggerlo subito dopo l'effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedure (modulistica, processi organizzativi, ecc.). Qualora l'Esercente, per modalità tecnico/operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi a quanto indicato nel documento "Standard di Sicurezza sui Dati" previsto dai Circuiti, consultabile sul Sito Internet della Società, nonché richiedibile al Servizio Clienti. Inoltre, l'Esercente dovrà comunque adottare nella propria infrastruttura tecnologica/informatica, misure di sicurezza idonee ad evitare il furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente par. 33.5 relativi al trattamento dei dati dei Titolari, l'Esercente dovrà corrispondere le sanzioni previste all'art. 16.

**33.6** È fatto assoluto divieto all'Esercente di accettare le Carte per la vendita dei beni e/o servizi espressamente indicati dai Circuiti e consultabili nel Sito Internet della Società.

**33.7** Se non diversamente previsto per appositi strumenti di pagamento (es. NexiPay, Masterpass, ecc), l'autorizzazione inviata dall'Esercente senza codice CVV2 viene automaticamente respinta.

**33.8** L'Esercente, ottenuta l'autorizzazione, dovrà far pervenire alla Società tutti i dati relativi alle Transazioni E-Commerce entro 3 (tre) giorni dalla data della loro effettuazione.

Gli importi relativi alle Transazioni E-Commerce contabilizzate oltre il terzo giorno dalla data della loro effettuazione, saranno comunque elaborati e accreditati dalla Società all'Esercente salvo buon fine.

**Art. 34 - Obblighi dell'Esercente in relazione alle Transazioni E-Commerce**

**34.1** L'Esercente dovrà conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data della Transazione E-Commerce, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Transazione: a) dati del Titolare: nome e cognome (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail, codice fiscale; b) importo, data e ora della Transazione; c) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; d) numero e data dell'autorizzazione; e) copia della conferma relativa alla Transazione E-Commerce inviata al Titolare riportante: descrizione della merce/servizio, importo, valuta, data e tipologia della transazione (acquisto/storno), codice della autorizzazione, numero e Circuito di appartenenza della Carta (o codice di pagamento); f) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata consegna della merce e/o mancata prestazione del servizio.

**34.2** Qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nella Transazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, l'Esercente dovrà conservare, in aggiunta a quanto indicato al precedente par. 34.1, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi: a) nome e cognome; b) indirizzo completo di CAP; c) e-mail (per servizi on-line).

## REGOLAMENTO

## Richiesta diretta a Nexi Payments

**34.3** Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l'Esercente dovrà conservare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell'avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta.

**34.4** Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall'art. 10, lett. t), nel caso in cui l'Esercente conservi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti, lo stesso è tenuto a cooperare con la Società e con i competenti organismi di esecuzione della legge qualora si verificassero gravi incidenti relativi alla sicurezza dei pagamenti, comprese le violazioni dei dati.

**34.5** Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 33.5, nel caso in cui l'Esercente memorizzi, elabori o trasmetta i dati sensibili relativi ai pagamenti (cd. Dati delle carte), lo stesso è tenuto ad implementare i requisiti richiesti dallo standard PCI-DSS, pubblicato sul Portale Nexi, per la propria categoria di appartenenza. In ogni caso l'Esercente dovrà attuare misure di sicurezza in linea con i seguenti requisiti, al fine di limitare il rischio di furto dei dati sensibili relativi ai pagamenti attraverso i propri sistemi:

- Prestare particolare attenzione all'adeguata separazione dei compiti e dei ruoli nei diversi ambienti della tecnologia dell'informazione (IT) (ad esempio ambienti di sviluppo, collaudo e produzione) e alla corretta applicazione del principio del "privilegio minimo" quale base per una sana gestione delle identità digitali e degli accessi;
- Disporre di soluzioni di sicurezza adeguate per proteggere reti, siti web, sistemi, basi dati e canali di comunicazione contro attacchi o abusi, come, a titolo esemplificativo, software antivirus aggiornati, firewall, principi di sviluppo sicuro, meccanismi di cifratura etc.; disabilitare ogni funzionalità superflua all'interno dei sistemi informatici ed eliminare le vulnerabilità riscontrate attraverso specifiche attività di test;
- Garantire l'adozione di meccanismi di cifratura, mascheramento o tokenizzazione per i dati sensibili relativi ai pagamenti che vengono trasmessi attraverso reti non-private o memorizzati all'interno di basi dati;
- Avvalersi di processi idonei per monitorare, tenere traccia e limitare l'accesso a: i) dati sensibili relativi ai pagamenti e ii) risorse critiche, logiche e fisiche, quali reti, sistemi, basi dati, moduli di sicurezza etc. e creare, mantenere ed analizzare registri e procedimenti di tracciabilità dei dati;
- Assicurare che il principio di "data minimization" sia una componente essenziale delle funzionalità di base: la raccolta, la trasmissione, l'elaborazione, la memorizzazione e/o l'archiviazione e la visualizzazione dei dati sensibili relativi ai pagamenti dovrebbero essere mantenute ad un livello minimo;
- Sottoporre i servizi di pagamento via internet a test periodici al fine di garantire la loro sicurezza. Tutte le modifiche devono essere oggetto di un processo formale di gestione dei cambiamenti che garantisca che i cambiamenti stessi siano correttamente pianificati, sottoposti a test, documentati e autorizzati. Sulla base dei cambiamenti effettuati e delle minacce riscontrate, i test devono essere ripetuti regolarmente e comprendere scenari di attacco pertinenti e noti;
- Sottoporre a verifica interna periodica le misure di sicurezza e il funzionamento dei servizi di pagamento via internet per garantire la loro robustezza ed efficacia. La frequenza e l'oggetto di tali controlli devono essere attinenti e proporzionali ai rischi per la sicurezza implicati. I controlli in questione devono essere svolti da soggetti terzi certificati e riconosciuti dal Council PCI;
- Mantenere regolamenti e documentazione specifica in merito alle regole di gestione dei dati sensibili relativi ai pagamenti.

Qualora l'Esercente esternalizzi funzioni relative al trattamento dei dati sensibili delle carte, il relativo contratto dovrà includere disposizioni che prevedano il rispetto di misure di sicurezza in linea con i requisiti sopra riportati.

**34.6** In caso di richiesta, l'Esercente dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l'area profidata del Portale esercenti o il diverso canale indicato dalla Società nella richiesta.

**34.7** L'Esercente si impegna ad inserire sul proprio canale on-line il logo della Società, nonché eventuali link al Sito Internet della Società, secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dalla Società medesima.

**34.8** L'Esercente si impegna altresì a pubblicare sul proprio canale on-line un contatto di assistenza e-mail o telefonico.

### Art. 35 - Settore merceologico dell'Esercente

**35.1** L'Esercente dichiara sin d'ora che le Transazioni E-Commerce da lui concluse rientreranno esclusivamente nel settore merceologico indicato nella "Domanda di Adesione", e relativamente al quale ha ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative.

**35.2** Conseguentemente, l'Esercente si impegna sin d'ora a dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che dovesse intervenire a tal riguardo.

### Art. 36 - Contestazioni e reclami - Responsabilità dell'Esercente in relazione alle Transazioni E-Commerce

**36.1** Fermo restando ed in aggiunta a quanto previsto all'art. 8, in caso di contestazione di una Transazione non autorizzata da parte del Titolare, salvo i casi espressamente previsti dai Circuiti, l'Esercente sarà esonerato da qualsiasi responsabilità solo qualora la Transazione sia stata effettuata dall'Esercente medesimo nel rispetto – oltre che delle disposizioni contenute nel Regolamento Esercenti Nexi – di tutte le istruzioni e le regole vigenti dei Programmi di Autenticazione. Le sopraccitate istruzioni e regole di volta in volta vigenti sono pubblicate e consultabili nel Sito Internet della Società.

**36.2** Qualora l'Esercente non operi nel rispetto del Regolamento Esercenti Nexi e delle regole vigenti nei Programmi di Autenticazione, la Società avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente medesimo, che avrà l'obbligo di rimborsare alla Società l'intero importo delle Transazioni oggetto di contestazioni da parte dei Titolari, anche ai sensi dell'art. 62 del Codice del Consumo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell'adempimento degli obblighi di cui al Contratto.

**36.3** L'Esercente, appartenente alle categorie merceologiche definite ad alto rischio dai Circuiti, consultabili sul Sito Internet della Società, si impegna a riconoscere ai Circuiti un canone annuo per ciascun punto vendita attivato, pari all'importo indicato nel Documento di Sintesi, richiesto dai Circuiti stessi per la gestione dei controlli sulle commercializzazioni elettroniche. La Società si impegna, per tali Esercenti, a effettuare le verifiche richieste e a iscriverli negli archivi dei Circuiti come richiesto dai medesimi.

**36.4** La Società si riserva la facoltà di addebitare all'Esercente eventuali sanzioni e/o multe applicate dai Circuiti alla Società stessa per irregolarità commesse dall'Esercente a causa della mancata osservanza delle norme previste nel Regolamento Esercenti Nexi e nei Programmi di Autenticazione.

### Art. 37 - Canale on-line dell'Esercente

**37.1** L'Esercente dichiara e garantisce che le immagini e la documentazione relativa ai beni o servizi esposti sul proprio Canale on-line non violano alcun diritto d'autore, marchio o brevetto o altri diritti derivanti da leggi, contratti o dalla consuetudine.

**37.2** L'Esercente assicura altresì che nel proprio Canale on-line vengono illustrati con chiarezza la descrizione dei beni e dei servizi offerti, le condizioni di vendita, le condizioni di consegna e di rimborso, la politica in merito alla restituzione della merce (che deve essere espressamente accettata dal Titolare), la politica sulla privacy relativa ai dati personali, i termini relativi ai metodi di sicurezza delle Transazioni E-Commerce adottati, nazionalità dell'Esercente, indirizzo e-mail per assistenza, ogni altro elemento richiesto dal Codice del Consumo nonché più in generale ogni altra informazione rilevante richiesta dalla legge e dalla regolamentazione di tempo in tempo vigente.

### FUNZIONALITÀ PAGAMENTI PER CORRISPONDENZA E TELEFONICI

#### Art. 38 - Richiesta di autorizzazione e modalità di negoziazione delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche

**38.1** Per ogni Transazione per Corrispondenza e Telefonica, l'Esercente deve ottenere, quale che ne sia l'importo, l'autorizzazione dalla Società.

**38.2** Al fine di non incorrere in responsabilità dell'Esercente nei confronti dei Circuiti, la Transazione per Corrispondenza e Telefonica dovrà riportare la stessa data dell'autorizzazione concessa.

**38.3** L'Esercente si impegna a richiedere sempre al Titolare della Carta il codice di sicurezza CVV2 (codice di tre cifre riportato sul retro della Carta), e ad inoltrarlo alla Società unitamente alla richiesta di autorizzazione. L'Esercente si impegna inoltre a rendere accessibile il codice CVV2 solo al personale addetto alla richiesta di autorizzazione e a distruggerlo subito dopo l'effettuazione della medesima, adeguando in tal senso le proprie procedure (modulistica, processi organizzativi, ecc.). Qualora l'Esercente, per modalità tecnico/operative proprie debba conservare anche per un breve periodo tale codice, è obbligato ad attenersi a quanto previsto nel documento "Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti", consultabile sul Sito Internet della Società, nonché richiedibile al Servizio Clienti. In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente par. 38.3 relativi al trattamento dei dati dei Titolari, l'Esercente dovrà corrispondere le sanzioni previste all'art. 16 del Regolamento Esercenti Nexi.

**38.4** È fatto assoluto divieto all'Esercente di accettare le Carte per la vendita dei beni e/o servizi espressamente indicati dai Circuiti e consultabili nel Sito Internet della Società.

**38.5** L'autorizzazione inviata dall'Esercente senza codice CVV2 viene automaticamente respinta.

**38.6** L'Esercente, ottenuta l'autorizzazione, dovrà far pervenire alla Società tutti i dati relativi alle Transazioni per Corrispondenza o Telefoniche, di regola, entro 3 (tre) giorni dalla data della loro effettuazione.

Gli importi relativi alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche contabilizzate oltre il terzo giorno dalla data della loro effettuazione, saranno comunque elaborati e accreditati dalla Società all'Esercente salvo buon fine.



## REGOLAMENTO

## Richiesta diretta a Nexi Payments

**Art. 39 - Documenti di Vendita**

**39.1** Per ogni Transazione per Corrispondenza e Telefonica, l'Esercente deve rilasciare al Titolare della Carta un Documento di Vendita recante i seguenti dati: a) ditta/nome commerciale dell'Esercente (così come indicata sul presente Contratto); b) nome e cognome del Titolare; c) importo della Transazione; d) data e ora della Transazione; e) codice di autorizzazione; f) descrizione della merce o del servizio acquistati dal Titolare; g) indirizzo del Titolare; h) indirizzo di consegna della merce/servizio qualora diverso dall'indirizzo del Titolare; i) numero di telefono e indirizzo e-mail del Titolare, qualora disponibili; l) numero telefonico o indirizzo e-mail dell'Esercente dedicato all'assistenza ai Titolari; m) la politica di vendita adottata dall'Esercente ("No refund, no cancellation" - nessun rimborso né cancellazione "Exchange Only" - restituzione della merce in cambio dell'acquisto di un prodotto di egual valore o "In-store Credit Only" - restituzione della merce in cambio di un buono da utilizzare presso l'Esercente medesimo).

**39.2** Qualora presente nel Documento di Vendita, il numero della Carta deve essere riportato indicando solo le prime sei cifre e le ultime quattro ed omettendo le altre; parimenti deve essere omessa la data di scadenza della carta stessa.

**Art. 40 - Obblighi dell'Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche**

**40.1** L'Esercente dovrà conservare, per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, per almeno 13 (tredici) mesi dalla data della Transazione per Corrispondenza e Telefonica, i seguenti dati e/o documenti relativi a ciascuna Transazione: a) dati del Titolare: nome e cognome, (ovvero azienda cui fa capo il Titolare per le Carte di tipo aziendale), indirizzo completo di CAP, telefono, fax, e-mail, codice fiscale; b) importo, data e ora della Transazione; c) numero e data di scadenza della Carta, ove presenti; d) numero e data dell'autorizzazione; e) copia della conferma relativa alla Transazione per Corrispondenza e Telefonica; f) fattura relativa alla merce e/o al servizio reso, ovvero documentazione attestante la mancata consegna della merce e/o mancata prestazione del servizio; g) solo nel caso di "Mail Order", copia del coupon di vendita, o documento equivalente, inviato dal Titolare.

**40.2** Qualora i beni e/o servizi ordinati debbano essere spediti e/o prestati ad una persona diversa dal Titolare e/o ad un indirizzo diverso da quello indicato nella Transazione quale residenza e/o domicilio del Titolare stesso, l'Esercente dovrà conservare, in aggiunta a quanto indicato al precedente par. 40.1, anche i seguenti dati relativi al destinatario di detti beni e/o servizi:

- a) nome e cognome;
- b) indirizzo completo di CAP.

**40.3** Nel caso di spedizioni di merci tramite posta o corriere l'Esercente dovrà conservare per almeno 13 (tredici) mesi la prova dell'avvenuta consegna della merce al Titolare della Carta.

In ogni caso, l'Esercente è obbligato a conservare tali dati/documenti nel rispetto degli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti, e consultabili nel Sito Internet della Società, oltre che richiedibili al Servizio Clienti.

**40.4** In caso di richiesta, l'Esercente dovrà trasmettere alla Società le informazioni e i dati di cui al presente articolo, nonché la relativa documentazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, utilizzando l'area profilata della sezione dedicata agli Esercenti sul Sito Internet della Società o il diverso canale indicato dalla Società nella richiesta.

**Art. 41 - Settore merceologico dell'Esercente**

**41.1** L'Esercente dichiara sin d'ora che le Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche da lui concluse rientreranno esclusivamente nel settore merceologico indicato nella "Domanda di Adesione", e relativamente al quale ha ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative.

**41.2** Conseguentemente, l'Esercente si impegna sin d'ora a dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che dovesse intervenire a tal riguardo.

**Art. 42 - Contestazioni e reclami - Responsabilità dell'Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche**

**42.1** Fermo restando e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 8, qualora il Titolare abbia formulato – entro i termini ed alle condizioni previsti dalla legge e dalle norme del Circuito – la contestazione relativa ad una Transazione per Corrispondenza e Telefonica non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto ottenendone la rettifica e/o il rimborso da parte dell'emittente della Carta in conformità a quanto disciplinato nel contratto concluso con l'emittente medesimo per il rilascio della Carta, la Società avrà diritto, a sua volta, di riaddebitare – anche ai sensi dell'art. 62 del Codice del Consumo – il Conto Corrente dell'Esercente per l'importo relativo alla Transazione per Corrispondenza e Telefonica già accreditato, e successivamente contestato dal Titolare, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell'adempimento degli obblighi di cui al Contratto.

**42.2** Qualora l'Esercente non operi nel rispetto del Regolamento Esercenti Nexi, la Società avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente medesimo, che avrà l'obbligo di rimborsare alla Società l'intero importo delle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche oggetto di contestazioni da parte dei Titolari, anche ai sensi dell'art. 62 del Codice del Consumo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave della Società nell'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto.

**42.3** L'Esercente appartenente alle categorie merceologiche definite ad alto rischio dai Circuiti, consultabili sul Sito Internet della Società, si impegna a riconoscere ai Circuiti un canone annuo per ciascun Punto vendita attivato, pari all'importo indicato nel Documento di Sintesi, richiesto dai Circuiti stessi per la gestione dei controlli sulle commercializzazioni a distanza. La Società si impegna, per tali Esercenti, a effettuare le verifiche richieste e a iscriverli negli archivi dei Circuiti come richiesto dai medesimi.

**42.4** La Società si riserva la facoltà di addebitare all'Esercente eventuali sanzioni e/o multe applicate dai Circuiti alla Società stessa per irregolarità commesse dall'Esercente a causa della mancata osservanza delle norme previste nel Regolamento Esercenti.

**SEZIONE 2 - SERVIZIO DYNAMIC CURRENCY CONVERSION ("DCC")****Art. 1 - Definizioni**

Nella presente Sezione, con queste definizioni si intende:

- **"Servizio"**: il servizio Dynamic Currency Conversion (DCC).
- **"Servizio Acquiring"**: servizio di accettazione pagamenti tramite Carte o altri strumenti di pagamento.

**Art. 2 - Oggetto**

**2.1** Il Servizio DCC consente all'Esercente di accettare in pagamento Carte emesse in una divisa diversa dall'euro con conversione valutaria in euro offerta al Titolare dalla Società invece che dall'emittente della carta e dal Circuito di pagamento a cui la Carta è collegata. Il Servizio DCC può essere utilizzato per l'accettazione delle Carte emesse in una delle divise tempo per tempo accettate dalla Società, il cui elenco è riportato nel foglio informativo del Servizio, disponibile nelle filiali e sul sito internet della Società.

**2.2** Il Servizio DCC è accessorio al Servizio Acquiring, ed è regolato anche dalle norme applicabili a tali Servizi, in quanto applicabili. In caso di contrasto con le norme del Contratto, prevalgono le norme del Servizio DCC qui riportate.

**Art. 3 - Abilitazione del POS**

**3.1** L'utilizzo del Servizio DCC è condizionato:

- a) all'uso di un POS dotato di caratteristiche tecniche compatibili con il Servizio DCC;
- b) alla preventiva abilitazione del POS da parte della Società o di soggetti dalla medesima incaricati.

**Art. 4 - Esecuzione delle Operazioni**

**4.1** Prima di autorizzare l'Operazione, il Titolare riceve le informazioni relative alla conversione valutaria proposta dalla Società (es. l'importo dell'Operazione in euro e nella divisa della Carta, il tasso di cambio proposto, la commissione di conversione) con una delle seguenti modalità:

- a) in caso di POS fisico le informazioni sono indicate sullo schermo del POS, che l'Esercente deve mostrare al Titolare; le informazioni sono indicate anche sullo scontrino eventualmente stampato dal POS, che l'Esercente deve consegnare al Titolare;
- b) in caso di funzionalità M.O.T.O. le informazioni sono fornite dalla Società all'Esercente tramite il POS e l'Esercente deve comunicarle al Titolare tramite telefono o via email.

**4.2** L'importo dell'Operazione è accreditato sul Conto in euro secondo le modalità previste nel Contratto.

**4.3** Il Titolare riceve le informazioni relative all'Operazione e alla conversione valutaria eseguita dalla Società con una delle seguenti modalità:

- a) in caso di POS fisico le informazioni sono indicate sullo schermo del POS fisico, che l'Esercente deve mostrare al Titolare; le informazioni sono indicate anche sulla memoria di spesa eventualmente stampata dal POS che l'Esercente deve consegnare al Titolare;
- b) in caso di funzionalità M.O.T.O. le informazioni sono fornite dalla Società all'Esercente tramite il POS e l'Esercente deve comunicarle al Titolare tramite telefono o via email.

## REGOLAMENTO

## Richiesta diretta a Nexi Payments

**Art. 5 - Obblighi dell'Esercente**

L'Esercente deve:

- prestare la massima collaborazione alla Società, al fine di consentire alla stessa di fornire al Titolare le informazioni relative alla conversione in euro proposta dalla Società; a tal fine l'Esercente deve seguire le istruzioni fornite dalla Società;

- lasciare piena discrezionalità al Titolare nella scelta di accettare la conversione valutaria proposta dalla Società, astenendosi dallo svolgere attività di promozione, in qualsiasi forma, del servizio di conversione valutaria offerto dalla Società.

**SEZIONE 3 - BANCOMATPAY®****Art. 1 - Definizioni**

Nella presente Sezione, con queste definizioni si intende:

- **"API"**: (Application Programming Interface) interfaccia software che la Società mette a disposizione dell'Esercente all'indirizzo internet indicato nella Guida al servizio, per consentire all'Esercente che utilizza un'Applicazione propria o di terzi di scambiare con la Società dati relativi alle Operazioni e più in generale al Servizio. L'API è di proprietà della Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederla a propria volta in uso.
- **"Applicazione"**: l'applicazione informatica (es. un'app) utilizzata dal Titolare o dall'Esercente per l'uso del Servizio. L'Esercente può utilizzare l'Applicazione della Società oppure, con il consenso della Società, un'Applicazione di proprietà dell'Esercente stesso o di terzi. L'Applicazione può essere integrata nel POS (fisico o virtuale).
- **"Carta"**: carta dematerializzata abilitata al Servizio.
- **"Credenziali"**: credenziali informatiche che consentono l'autenticazione dell'Esercente quando utilizza il Servizio; caratteristiche e modalità di utilizzo delle Credenziali sono indicate nella Guida al servizio; la tipologia delle Credenziali può variare a seconda dell'Applicazione utilizzata dall'Esercente.
- **"Gateway"**: applicazione informatica che consente all'Esercente di ottenere il pagamento dell'importo delle Operazioni.
- **"Guida al servizio"**: il documento dove sono indicati i requisiti e le modalità di utilizzo del Servizio (es. requisiti tecnici del Terminale dell'Esercente, modalità di installazione e utilizzo dell'Applicazione della Società, modalità di configurazione dell'Applicazione dell'Esercente o di terzi, modalità di esecuzione delle Operazioni, funzioni disponibili, limiti operativi, ecc.); la Guida al servizio è disponibile sul sito internet della Società e presso le filiali delle banche.
- **"Operazione"**: l'operazione di pagamento effettuata tramite il Servizio.
- **"Pre-autorizzazione"**: operazione effettuata tramite il Servizio, che consente all'Esercente di verificare e bloccare un importo predeterminato a valere sulla disponibilità della Carta o del conto di pagamento a cui la Carta è collegata.
- **"Punto Vendita"**: ciascun esercizio commerciale (incluso l'eventuale sito internet o applicazione di commercio elettronico) dell'Esercente dove può essere utilizzato il Servizio.
- **"Servizio"**: il servizio BANCOMAT Pay® avente le caratteristiche indicate nelle presenti norme; il Servizio è di titolarità di BANCOMAT S.p.A, Via delle Botteghe Oscure n. 4, 00186 Roma ed è erogato dalla Società in forza di un apposito accordo con BANCOMAT S.p.A.
- **"Servizio Acquiring"**: servizio di accettazione pagamenti tramite Carte o altri strumenti di pagamento.
- **"Terminale"**: il terminale di comunicazione mobile (es. smartphone, tablet) o la diversa apparecchiatura elettronica (es. terminale di cassa) in possesso, a seconda del caso, dell'Esercente o del Titolare.

**Art. 2 - Oggetto**

**2.1** Il Servizio consente all'Esercente di ottenere dalla Società il pagamento, mediante accredito sul Conto, dell'importo delle Operazioni effettuate con il Servizio nel rispetto delle regole tempo per tempo definite da BANCOMAT S.p.A., delle modalità indicate nel contratto e delle istruzioni operative fornite dalla Società (es. nella Guida al servizio o tramite l'Applicazione).

**2.2** Il Servizio è regolato dalle presenti norme, da quelle del Servizio Acquiring e dalle norme relative ai Servizi Tecnici in quanto applicabili. In caso di contrasto prevalgono le norme del Servizio qui riportate.

**Art. 3 - Condizioni per l'utilizzo del Servizio**

**3.1** Per utilizzare il Servizio l'Esercente deve:

- essere in possesso di un Terminale o di un POS compatibile con il Servizio; i requisiti minimi (hardware e software) del Terminale dell'Esercente o del POS sono indicati nella Guida al servizio;
- installare e configurare l'Applicazione sul proprio Terminale o sul POS secondo le modalità indicate nella Guida al servizio; se il POS è della Società, l'installazione e la configurazione dell'Applicazione sono effettuate dalla Società, che a tal fine può avvalersi di un proprio incaricato;
- provvedere, a propria cura e spese, a procurarsi e a mantenere sempre in condizioni di funzionamento ottimali le linee telefoniche e telematiche, le apparecchiature e i programmi necessari per la comunicazione con la Società.

**3.2** Per utilizzare il Servizio il Titolare deve:

- essere Titolare di una Carta abilitata al Servizio;
- essere in possesso di un Terminale compatibile con il Servizio ed aver installato e configurato sullo stesso l'Applicazione messa a sua disposizione dal proprio intermediario.

**Art. 4 - Utilizzo del Servizio con l'Applicazione della Società**

**4.1** Il Servizio può essere utilizzato mediante l'Applicazione della Società e da questa concessa in uso all'Esercente. L'Applicazione è di proprietà della Società o di altro soggetto che ha autorizzato la Società a concederla a propria volta in uso.

**4.2** L'Applicazione è omologata agli standard tecnici e di sicurezza previsti da BANCOMAT S.p.A.; l'aggiornamento dell'Applicazione in caso di modifica di tali standard è a carico della Società.

**4.3** L'Esercente provvede a configurare il proprio Terminale o il POS (se utilizza il Servizio tramite POS proprio o di terzi) per consentire l'installazione, la configurazione e l'utilizzo dell'Applicazione. La Società non assume responsabilità circa la compatibilità tra l'hardware o il software utilizzato dall'Esercente e l'Applicazione.

**4.4** La Società mette a disposizione dell'Esercente, con le modalità indicate nella Guida al servizio, l'Applicazione e i relativi aggiornamenti.

**4.5** Una volta completate l'installazione e la configurazione dell'Applicazione, la Società provvede ad abilitare il Servizio dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione o la posta elettronica; finché non è avvenuta l'abilitazione del Servizio, l'Applicazione non può essere utilizzata per effettuare Operazioni.

**4.6** La Società assicura l'attività di manutenzione solo con riferimento all'ultima versione dell'Applicazione.

**4.7** Alla cessazione del Servizio, l'Esercente è obbligato a cancellare dal proprio Terminale o dal POS (se utilizza il Servizio tramite POS proprio o di terzi) l'Applicazione e, se fornito, a distruggere il supporto originale mediante il quale l'Applicazione è stata messa a sua disposizione.

**4.8** L'Applicazione non può essere modificata, trasferita, concessa in uso a terzi dall'Esercente né utilizzata per finalità diverse da quelle indicate dalla Società, senza specifica autorizzazione della Società stessa.

**Art. 5 - Utilizzo del Servizio con una Applicazione di proprietà dell'Esercente stesso o di terzi**

**5.1** Con il consenso della Società, l'Esercente può utilizzare il Servizio con una Applicazione diversa da quella della Società.

**5.2** L'Applicazione può essere di proprietà dell'Esercente o di altro soggetto: in questo secondo caso l'Esercente deve indicare alla Società le generalità del soggetto proprietario dell'Applicazione.

**5.3** L'Applicazione deve essere conforme ai requisiti tecnici indicati nella Guida al servizio e omologata agli standard tecnici e di sicurezza tempo per tempo previsti da BANCOMAT S.p.A. L'aggiornamento dell'Applicazione in caso di modifica di tali requisiti e standard è a carico dell'Esercente.

**5.4** Una volta completate l'installazione e la configurazione dell'Applicazione, la Società provvede ad abilitare il Servizio dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione o la posta elettronica; finché non è avvenuta l'abilitazione del Servizio, l'Applicazione non può essere utilizzata per effettuare Operazioni.

**5.5** L'Applicazione non può essere trasferita, concessa in uso a terzi dall'Esercente, né utilizzata per finalità diverse dall'uso del Servizio senza specifica autorizzazione della Società.

**Art. 6 - Credenziali**

**6.1** Le Credenziali consentono l'autenticazione dell'Esercente ai fini dell'utilizzo del Servizio. L'Esercente riconosce come sé riferibili tutte le attività compiute utilizzando le Credenziali; la prova della riferibilità all'Esercente dell'utilizzo delle Credenziali è data dal corretto utilizzo delle medesime secondo le modalità previste nella Guida al servizio.

**6.2** La Società non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha utilizzato le Credenziali.

**Art. 7 - Obblighi di custodia, efficienza e sicurezza**

**7.1** L'Esercente deve:

- mantenere segrete le Credenziali, che sono strettamente personali;
- custodire le Credenziali e il Terminale con la massima diligenza;

## REGOLAMENTO

## Richiesta diretta a Nexi Payments

c) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità di funzionamento dell'Applicazione e del Terminale.

**7.2** L'Esercente deve comunicare alla Società, senza ritardo e con le modalità indicate nella Guida al servizio:

- a) eventuali anomalie nel funzionamento dell'Applicazione;
- b) lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato delle Credenziali, del Terminale o dell'Applicazione.

**7.3** Nei casi di cui al precedente comma 2 lett. b), la Società blocca il Servizio non appena ricevuta la comunicazione. L'Esercente può riattivare il Servizio seguendo le istruzioni riportate nella Guida al servizio.

**Art. 8 - Prova delle Operazioni**

La prova delle Operazioni e del relativo importo è costituita dalle registrazioni e dal giornale di fondo delle apparecchiature elettroniche della Società a cui si collega l'Applicazione, sulle quali sono registrati i dati di ogni Operazione.

**Art. 9 - Esecuzione delle Operazioni**

**9.1** Le Operazioni possono essere eseguite con una delle seguenti modalità:

- a) il Titolare, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale, identifica l'Esercente, inserisce i dati dell'Operazione (se richiesto dall'Applicazione) e autorizza l'Operazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. L'Esercente può essere identificato dal Titolare con una qualsiasi delle modalità indicate nella Guida al servizio, purché tale modalità sia supportata dall'Applicazione installata sul Terminale del Titolare.; oppure
- b) l'Esercente, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale o sul POS identifica il Titolare, inserisce i dati dell'Operazione e li comunica al Titolare. Il Titolare, tramite l'apposita funzione dell'Applicazione installata sul proprio Terminale, autorizza l'Operazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. L'Esercente può identificare il Titolare con una qualsiasi delle modalità indicate nella Guida al servizio, purché tale modalità sia supportata dall'Applicazione installata sul Terminale del Titolare.

**9.2** Se il Titolare autorizza l'Operazione, l'Esercente riceve tramite l'Applicazione una comunicazione con gli estremi dell'Operazione. Se l'Applicazione lo richiede, l'Esercente deve confermare l'Operazione sempre tramite la medesima Applicazione, altrimenti l'Operazione si considera rifiutata dall'Esercente e la Società ne dà comunicazione all'intermediario del Titolare.

**9.3** Prima di procedere all'esecuzione dell'Operazione, l'Esercente può chiedere una Pre-autorizzazione nei casi e con le modalità indicate nella Guida al servizio. Il Titolare presta il proprio consenso alla Pre-autorizzazione con le modalità concordate con il proprio intermediario. Se il Titolare presta il proprio consenso alla Pre-autorizzazione, l'Esercente riceve tramite l'Applicazione una comunicazione con gli estremi della Pre-autorizzazione, il relativo periodo di validità e l'avvertenza che non si tratta di un'Operazione.

**9.4** Se l'Esercente intende procedere con l'esecuzione dell'Operazione per cui ha richiesto la Pre-autorizzazione, ne dà conferma alla Società tramite l'Applicazione comunicando i dati dell'Operazione. Se l'Esercente non intende procedere con l'esecuzione dell'Operazione, deve chiedere senza indugio alla Società l'annullamento della Pre-autorizzazione tramite l'Applicazione, al fine di rendere nuovamente disponibile l'importo bloccato sulla Carta o sul conto di pagamento collegato alla Carta a seguito della Pre-autorizzazione. L'Esercente deve effettuare queste attività anche in base a quanto contenuto direttamente con il Titolare in conformità alla normativa applicabile; resta fermo quanto previsto all'art. 12 comma 4 della presente Sezione.

**Art. 10 - Trasmissione dei dati delle Operazioni**

La trasmissione dei dati delle Operazioni avviene tramite l'Applicazione installata sul Terminale o sul POS dell'Esercente.

**Art. 11 - Obblighi dell'Esercente**

**11.1** Fermi restando gli obblighi e i divieti previsti in altri articoli delle presenti norme, delle norme del Servizio Acquiring e delle norme dei Servizi Tecnici, l'Esercente:

- a) non può modificare l'Applicazione della Società, salvo diverso accordo con quest'ultima;
- b) non può interfacciare l'Applicazione con altro software dell'Esercente o di terzi, fatto salvo quanto previsto nella Guida al servizio o diverso accordo con la Società.

**11.2** L'Esercente non deve evadere in modo parziale e incompleto gli ordini ricevuti dai Titolari senza avere preventivamente acquisito il consenso espresso dei Titolari stessi.

**Art. 12 - Accredito delle Operazioni e addebito delle condizioni economiche**

**12.1** La Società accredita sul Conto l'importo delle Operazioni con un unico movimento cumulativo il giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì, festività escluse) successivo al giorno delle Operazioni.

L'accredito delle Operazioni può essere effettuato cumulativo per partita IVA o per Punto Vendita, in base alla scelta fatta dall'Esercente in questo contratto.

**12.2** L'Esercente autorizza la Società ad addebitare le commissioni del Servizio sul Conto.

Se non è attivo anche il servizio di accettazione pagamenti tramite carte, l'addebito delle commissioni avviene con un unico movimento cumulativo mensile.

Se è attivo anche il servizio di accettazione pagamenti tramite carte, l'addebito delle commissioni avviene:

- a) con un unico movimento cumulativo giornaliero, se l'Esercente ha indicato per l'accredito delle operazioni di cui al servizio di accettazione pagamenti tramite carte l'opzione "al netto" delle commissioni;
- b) con un unico movimento cumulativo mensile, se l'Esercente ha indicato per l'accredito delle operazioni di cui al servizio di accettazione pagamenti tramite carte l'opzione "al lordo" delle commissioni.

**12.3** Il canone del Servizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene l'abilitazione al Servizio. Il periodo compreso tra tale data e l'inizio del mese solare successivo è pertanto gratuito. L'Esercente autorizza la Società ad addebitare i canoni sul Conto in via posticipata alla fine del mese. In caso di estinzione del contratto del Servizio, il canone dell'ultimo mese è dovuto in misura proporzionale ai giorni in cui il Servizio è stato attivo anche se non utilizzato dall'Esercente.

**12.4** L'Esercente autorizza la Società ad addebitare sul Conto l'importo di eventuali sanzioni applicate da BANCOMAT S.p.A. a seguito dell'inosservanza da parte dell'Esercente degli obblighi previsti a suo carico in questo contratto.

**Art. 13 - Rimborso delle Operazioni**

Fermo restando quanto previsto alla Sezione 1, qualora intenda rimborsare al Titolare l'importo dell'Operazione o parte di esso, l'Esercente deve impartire alla Società un ordine di rimborso tramite l'Applicazione.

**Art. 14 - Responsabilità della Società**

Fermo restando quanto previsto nella Sezione 1, la Società non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali malfunzionamenti dell'Applicazione o dell'API, o da eventuali interruzioni del Servizio dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi - anche del proprio personale - disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, azioni od omissioni dell'Esercente o di terzi.

**Art. 15 - Modifica della Guida al servizio**

**15.1** La Guida al servizio può essere modificata o integrata dalla Società per esigenze di carattere tecnico o normativo (ad esempio: evoluzione delle tecnologie) o per migliorare l'efficienza o la sicurezza del Servizio.

**15.2** La Società comunica le modifiche della Guida al servizio all'Esercente tramite l'Applicazione della Società oppure per iscritto (anche tramite posta elettronica).

**15.3** La versione aggiornata della Guida al servizio è disponibile sul sito internet e/o della Società e presso le filiali delle banche.

**Art. 16 - Risoluzione**

**16.1** Fermo restando quanto previsto dalle norme del Servizio Acquiring che disciplinano la risoluzione, la Società può considerare automaticamente risolto il contratto relativo al Servizio ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e senza bisogno di diffida o messa in mora, in caso di violazione degli obblighi stabiliti nell'art. 4 comma 8, nell'art. 5 commi 3 e 5, negli artt. 7, 11 e 13 della presente sezione.

**16.2** Nei casi previsti al precedente comma 1 la Società può sospendere il Servizio, dandone comunicazione all'Esercente tramite l'Applicazione della Società, oppure per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono.

**Art. 17 - Comunicazione dei dati identificativi dell'Esercente**

**17.1** Per consentire l'attivazione e la prestazione del Servizio, l'Esercente autorizza:

- a) la Società a comunicare i dati identificativi dell'Esercente a BANCOMAT S.p.A.;
- b) BANCOMAT S.p.A. a includere i dati identificativi dell'Esercente nella lista degli esercenti aderenti al Servizio. Tale lista è tenuta da BANCOMAT S.p.A. ed è messa a disposizione degli intermediari aderenti al Servizio e dei loro clienti aderenti anch'essi al Servizio.

**17.2** Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella Guida al servizio.

**SEZIONE 4 - ALIPAY E WECHAT****Art. 1 - Definizioni**

**1.1** In questa sezione si intende per:

- **“App Alipay”**: l'applicazione software messa a disposizione del Pagatore da Alipay per l'utilizzo del Servizio Alipay.
- **“App WeChat”**: l'applicazione software messa a disposizione del Pagatore dal Gestore del Circuito WeChat Pay per l'utilizzo del Servizio WeChat Pay.
- **“Carta Collegata”**: carta di pagamento che il Pagatore ha collegato al Servizio Alipay e/o WeChat Pay, che può essere utilizzata per costituire la provvista necessaria per effettuare un'Operazione; tale carta può essere emessa con il marchio di un Circuito di pagamento diverso da Alipay e/o WeChat Pay.
- **“Dispositivo mobile”**: apparecchiatura mobile (es. smartphone o tablet) utilizzata dal Pagatore per disporre Operazioni.
- **“Gestore Alipay”**: Alipay.com Co., Ltd., società che gestisce il Circuito di pagamento Alipay e che definisce le regole di utilizzo del Servizio Alipay.
- **“Gestore WeChat Pay”**: il soggetto che gestisce il Circuito WeChat Pay attualmente Tenpay Payment Technology Co. Ltd., con sede in Tencent Building, Kejiyongyi Avenue 9/F, Hi-Tech Park, Nanshan District, Shenzhen, Cina.
- **“Guida al servizio”**: il documento dove sono indicati i requisiti e le modalità di utilizzo del Servizio Alipay e/o WeChat Pay (es. requisiti tecnici del Terminale, modalità di esecuzione delle Operazioni, funzioni disponibili, limiti operativi, ecc.); la Guida al servizio è disponibile sul sito della Società o altro comunicato all'Esercente.
- **“Operazione”**: operazione di pagamento effettuata tramite il Servizio Alipay e/o WeChat Pay.
- **“Pagatore”**: il soggetto che dispone un'Operazione in favore dell'Esercente
- **“Punto Vendita”**: ciascun esercizio commerciale dell'Esercente dove è utilizzato il Servizio Alipay e/o WeChat Pay.
- **“QRCode”**: codice a barre bidimensionale composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata
- **“Servizio Alipay e/o WeChat Pay”**: il servizio avente le caratteristiche indicate della presente Sezione.
- **“Servizio Acquiring”**: servizio di accettazione pagamenti tramite Carte o altri strumenti di pagamento.
- **“Terminale”**: apparecchiatura installata presso il Punto Vendita per l'utilizzo del Servizio Alipay e/o WeChat Pay, tramite la quale avvengono le Operazioni; può essere utilizzata insieme al POS o indipendentemente dallo stesso.

**1.2** Fatta eccezione per quanto diversamente previsto al precedente comma 1, i termini in maiuscolo utilizzati in questo atto hanno il significato loro attribuito nel Contratto. In caso di contrasto, valgono le definizioni del precedente comma 1.

**Art. 2 - Oggetto**

**2.1** Il Servizio Alipay consente all'Esercente di ottenere dalla Società il pagamento, mediante accredito sul Conto, dell'importo delle Operazioni disposte in favore dell'Esercente medesimo dal Pagatore tramite il circuito Alipay, nel rispetto delle regole tempo per tempo definite da Alipay e delle modalità indicate in questo atto, nella Guida al servizio e nelle istruzioni operative fornite dalla Società.

**2.2** Il Servizio WeChat Pay consente all'Esercente di ottenere dalla Società il pagamento, mediante accredito sul Conto, dell'importo delle Operazioni disposte in favore dell'Esercente medesimo dal Pagatore tramite il circuito WeChat Pay, nel rispetto delle regole tempo per tempo definite dal Gestore del circuito WeChat Pay e delle modalità indicate in questo atto, nella Guida al servizio e nelle istruzioni operative fornite dalla Società.

**2.3** Il Servizio è regolato dalle presenti norme, da quelle del Servizio Acquiring e dalle norme relative ai Servizi Tecnici in quanto applicabili. In caso di contrasto prevalgono le norme del Servizio qui riportate.

**Art. 3 - Condizioni per l'utilizzo dei Servizi**

Per utilizzare i Servizi l'Esercente deve:

- a) essere in possesso di un Terminale compatibile con i Servizi; i requisiti minimi (hardware e software) del Terminale sono indicati nelle rispettive Guide al servizio;
- b) configurare il proprio sistema operativo e il proprio Terminale secondo quanto previsto nelle rispettive Guide al servizio;
- c) provvedere, a propria cura e spese, a procurarsi e a mantenere sempre in condizioni di funzionamento ottimali le linee telefoniche e telematiche, le apparecchiature e i programmi per la comunicazione con la Società;
- d) attendere l'abilitazione del Terminale da parte della Società, la quale può avvalersi a tal fine di altro soggetto appositamente incaricato. Finché non è avvenuta l'abilitazione, il Terminale non può essere utilizzato per l'effettuazione delle Operazioni. Inoltre, se l'Esercente usufruisce dei Servizi utilizzando il Terminale insieme al POS:
  - deve aver concordato con la Società l'utilizzo di POS della Società stessa, dell'Esercente o di terzi;

- nel caso di POS della Società, deve essere avvenuta la registrazione del primo collegamento del POS;
- nel caso di POS dell'Esercente o di terzi, deve essere avvenuta l'abilitazione del POS.

**Art. 4 - Esecuzione delle Operazioni**

**4.1** L'esecuzione delle Operazioni può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- **Modalità Passiva**: l'Esercente - tramite l'apposita funzione del Terminale - inserisce i dati dell'Operazione, genera il QRCode contenente i dati dell'Operazione e lo espone al Pagatore su un supporto elettronico (es. display del Terminale, schermo del tablet) o cartaceo (es. stampa su rullo cartaceo del Terminale). Il Pagatore inquadra il QRCode attraverso l'apposita applicazione installata sul Dispositivo mobile e autorizza l'Operazione con le modalità previste da ciascun circuito;
- **Modalità Attiva**: il Pagatore, tramite l'apposita applicazione installata sul proprio Dispositivo mobile, inserisce i dati dell'Operazione e genera il QRCode contenente i dati dell'Operazione stessa con le modalità previste da ciascun circuito. L'Esercente tramite il Terminale provvede alla scansione del suddetto QRcode che in automatico avvia il processo di autorizzazione all'Operazione. La trasmissione dei dati dell'Operazione alla Società per la richiesta di autorizzazione e la comunicazione del relativo esito, positivo o negativo, da parte della Società avviene tramite il Terminale o, ove utilizzato, tramite il POS; in quest'ultimo caso l'Esercente può visualizzare l'esito dell'autorizzazione, oltre che sul POS, anche sul Terminale.

**4.2** Al termine dell'Operazione il Terminale o, ove utilizzato, il POS produce la memoria di spesa relativa all'Operazione stessa, secondo quanto indicato nella rispettiva Guida al servizio. L'Esercente consegna al Pagatore copia della memoria di spesa, trattenendo l'originale di quest'ultima ove stampato dal Terminale o, ove utilizzato, dal POS. Se a conclusione dell'Operazione il Terminale o, ove utilizzato, il POS non rilascia la memoria di spesa per cause tecniche, l'Esercente deve contattare il numero verde della Società. In caso di Terminale o, ove utilizzato, di POS che non prevede la stampa dell'originale della memoria di spesa (es. POS mobile), tale memoria è conservata dall'Esercente secondo quanto previsto all'art. 8 comma 2.

**Art. 5 - Trasmissione dei dati delle Operazioni**

La trasmissione alla Società dei dati delle Operazioni avviene automaticamente tramite il Terminale o, ove utilizzato, il POS. A questo scopo il Terminale e, ove utilizzato, il POS devono essere tenuti sempre accesi ed operativi a cura dell'Esercente, salvo che sia diversamente indicato nella Guida al servizio.

**Art. 6 - Custodia del Terminale e del POS**

**6.1** L'Esercente deve:

- a) proteggere il proprio sistema informativo e il Terminale contro l'accesso o l'uso abusivo da parte di terzi, nonché contro l'intrusione di virus, malware e altri software pericolosi;
- b) mantenere il software e l'hardware del Terminale in condizioni di funzionamento ottimali;
- c) custodire il Terminale con la massima diligenza, installandolo in un luogo sicuro e di facile accesso;
- d) utilizzare il Terminale solo per finalità lecite e comprese nell'ambito della presente Sezione, ponendo in essere quanto necessario per evitare l'utilizzo illecito del Terminale stesso.

**6.2** In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, compromissione o in generale di uso non autorizzato del Terminale, l'Esercente deve darne tempestiva comunicazione alla Società con le modalità indicate in ciascuna Guida al servizio. Ricevuta la comunicazione, la Società blocca tempestivamente l'utilizzo dei Servizi per il Terminale oggetto della comunicazione. L'Esercente può successivamente richiedere la riattivazione dei Servizi per il Terminale oggetto della comunicazione, al ripristino delle condizioni di utilizzo in sicurezza, seguendo le istruzioni riportate nelle rispettive Guide al servizio.

**6.3** Per la custodia del POS, si rinvia a quanto previsto nel Contratto.

**6.4** La Società mette a disposizione dell'Esercente sul proprio sito in area riservata o altro comunicato all'Esercente, le informazioni relative alle Operazioni entro due giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione. Tali informazioni restano disponibili per almeno trenta giorni. È onere dell'Esercente accedere a detto sito con regolarità ed eventualmente stampare tali informazioni o salvarle in formato elettronico. L'accesso al sito avviene previa registrazione.

**6.5** La Società fornisce inoltre mensilmente all'Esercente all'indirizzo indicato in contratto un rendiconto scritto dove sono riepilogati gli accrediti e gli addebiti relativi alle Operazioni avvenute nel periodo di riferimento. Tale rendiconto è inoltre messo a disposizione dell'Esercente sul sito Internet di cui al precedente comma. L'Esercente, se non è una microimpresa, può chiedere che il rendiconto scritto non sia inviato.

## REGOLAMENTO

## Richiesta diretta a Nexi Payments

**6.6** La rendicontazione si intende approvata dall'Esercente se alla Società non perviene specifica contestazione scritta senza indugio e comunque entro sessanta giorni dalla data di messa a disposizione della lista movimenti o di ricevimento da parte dell'Esercente del rendiconto scritto; se l'Esercente è una microimpresa quest'ultimo termine è di 13 (tredici) mesi.

**Art. 7 - Documentazione e prova delle Operazioni**

**7.1** La memoria di spesa prodotta dal Terminale o, ove utilizzato, dal POS riporta tutte le informazioni necessarie all'identificazione di ciascuna Operazione, così come indicato nelle rispettive Guide al servizio.

**7.2** L'originale della memoria di spesa - se stampato dal Terminale o, ove presente, dal POS - deve essere conservato dall'Esercente per almeno 5 (cinque) anni dalla data dell'Operazione e deve essere messo a disposizione della Società entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta, che la Società può effettuare in qualsiasi modo. Analogo obbligo di conservazione e di messa a disposizione deve essere osservato:

- per l'originale della memoria di spesa in formato elettronico recante i dati dell'Operazione, qualora il Terminale o, ove utilizzato, il POS non stampi su carta l'originale della memoria di spesa;
- per i documenti (scontrini, fatture, ricevute, ecc.) relativi all'acquisto a cui l'Operazione si riferisce, che la Società ha facoltà di richiedere al fine di verificare la regolarità delle Operazioni medesime;
- per i documenti comprovanti l'avvenuta ricezione della merce spedita al Pagatore, nel caso previsto dal successivo art. 8 lett. e)

**7.3** La prova delle Operazioni e del relativo importo è costituita dalle registrazioni e dal giornale di fondo delle apparecchiature elettroniche della Società cui si collega il Terminale o - ove utilizzato - il POS, sulle quali sono registrati i dati di ogni Operazione.

**Art. 8 - Obblighi dell'Esercente**

**8.1** Fermi restando gli obblighi e divieti contenuti in altri articoli e nel Contratto, l'Esercente deve:

- accettare pagamenti effettuati tramite i circuiti Alipay e WeChat Pay per la vendita di beni o servizi che costituiscono oggetto della propria attività, in qualunque periodo dell'anno, anche per importi di minima entità e senza fissare importi massimi, istruendo adeguatamente il proprio personale in tal senso;
- assicurare che i beni e i servizi venduti tramite il Servizio WeChat Pay siano di qualità non inferiore a quelli forniti ai Pagatori che utilizzano altri strumenti di pagamento e che il prezzo di vendita di detti beni e servizi non sia superiore a quello praticato ai Pagatori che utilizzano altri strumenti di pagamento;
- accettare la restituzione, rinuncia o sostituzione di beni o servizi venduti ai Pagatori, con gli stessi criteri adottati per la clientela pagante con altri strumenti; in tale ipotesi, è fatto divieto all'Esercente di regolare in denaro contante o equivalente l'operazione con i Pagatori, dovendo invece procedere con le modalità indicate al successivo art. 9;
- esporre per tutta la durata del presente contratto, all'esterno o all'interno del Punto Vendita, le vetrofanie e gli altri eventuali materiali forniti dalla Società, in modo evidente e alla pari rispetto alle vetrofanie e altri eventuali materiali degli altri Circuiti di pagamento;
- nel caso in cui i beni acquistati dal Pagatore debbano essere consegnati o spediti, concordare per iscritto con il Pagatore i relativi termini e modalità e comunque effettuare la consegna o la spedizione con modalità atte a comprovare l'avvenuta ricezione dei beni da parte del Pagatore nei termini con il medesimo concordati. I documenti comprovanti l'avvenuta ricezione dei beni spediti al Pagatore devono essere conservati secondo quanto previsto nell'art. 7 comma 2;
- segnalare immediatamente alla Società la cessazione per qualsiasi causa della possibilità di utilizzare il Terminale o, ove utilizzato, il POS;
- adempiere a proprie spese alle istruzioni comunicate dalla Società in base a disposizioni impartite dagli organi istituzionali e associativi, inclusi Alipay e il Gestore del Circuito WeChat Pay e i Circuiti di pagamento delle Carte Collegate ad Alipay e a WeChat Pay, comprese quelle riferite ai requisiti di sicurezza dei dati ed alle richieste di verifiche e ispezioni e certificazioni da parte di Alipay e del Gestore del Circuito WeChat Pay e dei Circuiti di pagamento delle Carte Collegate ad Alipay e WeChat Pay; la versione aggiornata di tali istruzioni è comunicata all'Esercente sul sito internet della Società in area riservata che l'Esercente è tenuto a consultare; l'esistenza di eventuali aggiornamenti successivi alla stipula di questo contratto è comunicata all'Esercente nell'ambito della rendicontazione delle Operazioni;
- trattare i dati dei Pagatori nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e delle eventuali istruzioni comunicate dalla Società;
- inviare - nei tempi e nei modi indicati dalla Società - una fotografia digitale dell'esterno di ciascun Punto Vendita;
- utilizzare il logo di Alipay e/o WeChat Pay esclusivamente in conformità a quanto previsto in questo atto e, in particolare, allo scopo di indicare la possibilità di pagare i beni e servizi venduti dall'Esercente stesso tramite i Servizi;

k) utilizzare i Servizi esclusivamente per conto proprio e per l'esercizio della propria attività economica (in particolare, per scopi rientranti nell'ambito commerciale per il quale l'Esercente detiene la licenza);

l) descrivere adeguatamente ai Pagatori i Servizi coerentemente a quanto previsto nelle rispettive Guide.

m) comunicare prontamente a Nexi ogni modifica delle informazioni riportate nella Domanda di Adesione e/o dei documenti relativi all'Esercente stesso e/o alla sua attività commerciale anche al fine di permettere a Nexi di trasmettere dette informazioni al Gestore del Servizio WeChat Pay. Qualora Nexi richieda un aggiornamento di tali informazioni e/o documenti, l'Esercente deve fornire le informazioni e/o i documenti richiesti entro 5 giorni;

n) assistere Nexi e il Gestore del Servizio WeChat Pay in ipotesi di reclami presentati dai Pagatori.

**8.2** L'Esercente non deve:

- frazionare l'importo di un acquisto in più Operazioni;
- applicare a carico dei Pagatori spese relative all'utilizzo dei Servizi quando ciò è vietato dalla legge (es. art. 3 comma 4 del D. Lgs. 271.2010, n. 11; art. 62 comma 1 del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 "Codice del Consumo"); la Società può riaddebitare all'Esercente le spese dal medesimo applicate ai Pagatori in violazione di quanto previsto in questa clausola;
- corrispondere, salvo che sia diversamente pattuito con la Società, differenze o anticipi di denaro contante o equivalente. Tale divieto, in particolare, deve essere rispettato dall'Esercente anche nei casi in cui ritenga di accogliere l'eventuale richiesta del Pagatore di restituzione o sostituzione - anche parziale - della merce o dei servizi acquistati con i Servizi. In tali casi, l'Esercente è tenuto ad impartire alla Società una specifica disposizione irrevocabile di addebito nei propri confronti e di accredito in favore del Pagatore come previsto dal successivo art. 9;
- utilizzare il Servizio Alipay per effettuare Operazioni relative all'acquisto di beni o servizi (i) che non siano conformi alle regole nazionali e internazionali in materia di importazioni ed esportazioni, o (ii) che siano specificati nella "Lista dei prodotti e servizi non ammessi da Alipay e/o dal Gestore del Circuito WeChat Pay" disponibile sul sito internet della Società in area riservata che l'Esercente è tenuto a consultare tempo per tempo.
- modificare o effettuare il "reverse engineering" del software messo a sua disposizione da Nexi o dal Gestore del Servizio WeChat Pay per l'utilizzo del Servizio;
- trasferire a terzi o permettere a terzi di utilizzare (indipendentemente dal fatto che l'uso sia gratuito o meno) il software messo a sua disposizione da Nexi o dal Gestore del Servizio WeChat Pay per l'utilizzo del Servizio.

**Art. 9 - Rapporti fra Esercente e Pagatori**

**9.1** La Società è estranea alle eventuali controversie tra Esercente e Pagatori riguardanti i beni o i servizi oggetto delle Operazioni.

**9.2** Qualora l'Esercente ritenga di accogliere la richiesta del Pagatore di restituzione, rinuncia o sostituzione - anche parziale - di beni o servizi deve impartire alla Società, tramite il Terminale o - ove utilizzato - il POS, un ordine di addebito irrevocabile nei propri confronti e di accredito del Pagatore dell'importo da rimborsare, entro i termini tempo per tempo definiti da Alipay e/o dal Gestore del circuito WeChat Pay o dai Circuiti di pagamento delle Carte Collegate ad Alipay e/o da WeChat Pay. La Società può effettuare opportune verifiche di regolarità prima di dare esecuzione all'ordine ricevuto.

**9.3** La Società addebita sul Conto l'importo dei rimborsi riconosciuti dall'Esercente al Pagatore.

**Art. 10 - Accredito delle Operazioni e addebito delle commissioni**

**10.1** Il pagamento degli importi delle Operazioni avviene con accredito in Conto con la stessa periodicità scelta dall'Esercente nel Contratto per gli accrediti connessi al Servizio Acquiring. L'accredito dei pagamenti può essere effettuato "al netto" o "al lordo" delle commissioni, secondo la stessa opzione e la stessa frequenza indicate dall'Esercente nel Contratto per gli accrediti connessi al Servizio Acquiring. In caso di pagamento al lordo delle commissioni, queste ultime sono addebitate in Conto con periodicità mensile.

**10.2** Per il pagamento delle Operazioni fanno fede esclusivamente le date in cui la Società riceve sulle proprie apparecchiature elettroniche i dati relativi alle Operazioni medesime.

**10.3** Per effetto dei pagamenti eseguiti, la Società è surrogata nei diritti, azioni ed eventuali garanzie dell'Esercente verso il Pagatore.

**10.4** La Società può addebitare sul Conto l'importo di eventuali sanzioni applicate da Alipay e/o dal Gestore del circuito WeChat Pay o dai Circuiti di pagamento delle Carte Collegate a seguito dell'inosservanza da parte dell'Esercente degli obblighi previsti a suo carico (ad esempio all'art. 8, primo comma, lett. g) della presente Sezione).

**10.5** Se l'Esercente indica per gli addebiti un Conto diverso dal Conto indicato per gli accrediti, la Società può comunque disporre gli addebiti su quest'ultimo Conto, qualora, per qualunque causa, non sia possibile addebitare il primo Conto.



## REGOLAMENTO

### Richiesta diretta a Nexi Payments

**10.6** Qualsiasi onere presente o futuro dipendente da imposte, tasse, diritti e ritenute di qualsiasi natura, che dovesse essere applicato in relazione al presente Contratto ed ai pagamenti da eseguirsi in base allo stesso, è ad esclusivo carico dell'Esercente – ad eccezione delle imposte sul reddito di Nexi – restando altresì inteso che Nexi dovrà ricevere importi, al netto di qualsivoglia onere, pari a quelli previsti dal presente Contratto.

#### Art. 11 - Sospensione o riaddebito dei pagamenti

**11.1** La Società può sospendere il pagamento di quanto dovuto all'Esercente, fino a che abbia verificato, anche con il coinvolgimento di Alipay e/o del Gestore del Circuito WeChat Pay, o del Circuito di pagamento della Carta Collegata utilizzata dal Pagatore, l'effettiva e regolare esecuzione delle Operazioni. Per consentire tale verifica, l'Esercente deve permettere alla Società, su richiesta della medesima, ogni controllo sulla relativa documentazione contabile e fiscale. La comunicazione di sospensione del pagamento può essere data all'Esercente in qualsiasi forma, anche verbale.

**11.2** La Società può rifiutare il pagamento dell'importo dell'Operazione o, se ha già effettuato tale pagamento, disporre il riaddebito sul Conto, salvo il dolo o la colpa grave della Società stessa, nei seguenti casi:

- violazione delle norme sull'esecuzione delle Operazioni indicate nell'art. 4 di questo atto;
- violazione degli obblighi indicati nell'art. 8 comma 1, lett. a), c), e e) di questo atto;
- omessa consegna alla Società, da parte dell'Esercente, degli originali delle memorie di spesa o della documentazione fiscale o dei documenti comprovanti l'avvenuta ricezione della merce spedita al Pagatore, entro il termine indicato all'art. 7 comma 2;
- qualora i dati delle Operazioni non siano stati registrati dalle apparecchiature elettroniche della Società cui si collegano il Terminale o, ove utilizzato, il POS e nemmeno sia stato possibile rilevarli direttamente dal Terminale o dal POS;
- emissione, da parte di Alipay e/o WeChat Pay o dei Circuiti di pagamento delle Carte Collegate, di provvedimenti di sicurezza a carico dell'Esercente o nel caso in cui la Società sia obbligata a restituire tale importo al Pagatore o ad Alipay e/o al Gestore del circuito WeChat ai sensi di legge (es. Operazioni, rivelatesi irregolari, fraudolente e/o contestate legittimamente dai Pagatori con conseguente obbligo di rimborso dell'Operazione al Pagatore o al suo intermediario).

#### Art. 12 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione di Operazioni

**12.1** La Società è responsabile nei confronti dell'Esercente se è dimostrato che essa:

- non ha trasmesso l'Operazione ricevuta da Alipay e/o dal Gestore del circuito WeChat Pay o ha trasmesso un ordine inesatto oppure ha trasmesso tardivamente un ordine;
- non ha accreditato l'importo dell'Operazione ricevuto anche con lieve ritardo; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Società ha ricevuto l'importo.

**12.2** La Società:

- nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. a), ove possibile, trasmette senza indugio l'ordine corretto e, in caso di trasmissione tardiva, riconosce all'Esercente una data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione;
- nel caso in cui sia responsabile ai sensi del comma 1 lett. b), accredita l'importo dell'Operazione sul Conto, applicando una data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta;
- in entrambi i casi rimborsa eventuali spese e interessi imputati all'Esercente per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione.

**12.3** Resta salvo quanto previsto dall'art. 1 della sezione 1 del Contratto.

#### Art. 13 - Risoluzione e sospensione

**13.1** Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la Società può considerare automaticamente risolto il Contratto con riferimento ai Servizi (anche relativamente ad uno solo di essi), previa comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo e senza bisogno di diffida o messa in mora, qualora riscontri la violazione di uno dei seguenti obblighi:

- obblighi stabiliti negli artt. 3, 4, 6, 7 e 8 di questa Sezione;
- obbligo di pagamento delle commissioni o, in generale, di quanto spettante alla Società.

Resta salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

**13.2** La Società può considerare risolto il rapporto regolato dalla presente Sezione, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., qualora si verifichi una ripetuta accettazione di Operazioni fraudolente, non regolari o contestate legittimamente dai Pagatori.

**13.3** La Società può sospendere i Servizi (anche relativamente ad uno solo di essi) dandone comunicazione all'Esercente per iscritto (anche tramite posta elettronica) o per telefono indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento, nei seguenti casi:

- se si verificano uno o più eventi previsti ai commi precedenti;
- in caso di richiesta di Alipay e/o Gestore del Circuito WeChat Pay o dei Circuiti di Pagamento delle Carte Collegate o in caso di contestazioni inerenti i Servizi da parte della stessa Società e o di terzi;
- per ragioni di sicurezza o per interventi di manutenzione programmata o aggiornamento tecnico.

**13.4** Restano ferme le altre cause di risoluzione e sospensione previste nel Contratto, che si intendono applicabili anche con riferimento ai Servizi.

**13.5** La Società non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali malfunzionamenti dell'App Alipay e/o dell'App WeChat Pay o da eventuali interruzioni dei Servizi dovute a cause ad essa non imputabili, quali ad esempio scioperi – anche del proprio personale – disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, azioni od omissioni dell'Esercente o di terzi.

#### Art. 14 - Modifica delle Guide al servizio

La Guida al servizio può essere modificata o integrata dalla Società per esigenze di carattere tecnico o normativo (ad esempio: evoluzione delle tecnologie) o per migliorare l'efficienza o la sicurezza dei Servizi. La versione aggiornata della Guida da parte dell'Esercente è disponibile sul sito internet della Società che l'Esercente è tenuto a consultare tempo per tempo. L'esistenza di eventuali aggiornamenti successivi alla stipula di questo contratto è comunicata all'Esercente nell'ambito della rendicontazione delle Operazioni.

#### Art. 15 - Pubblicità

La Società e l'Esercente si impegnano a non effettuare annunci pubblicitari, comunicati stampa o altre comunicazioni in merito a questo atto e all'utilizzo dei Servizi da parte dell'Esercente senza previo consenso scritto dell'altra parte.

Inoltre, l'Esercente si impegna a utilizzare e smaltire i materiali relativi ai Servizi in conformità a quanto indicatogli da Nexi nella Guida al Servizio.